



Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo** 30
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011⁽¹⁾** 85
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan** 90
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1332/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 95

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) 97**

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa ⁽¹⁾ 117**

DECISIONI

- ★ **Decisione del Consiglio 2014/906/PESC, del 15 dicembre 2014, che modifica la decisione 2013/726/PESC, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 151**

2014/907/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2014, che autorizza l'immissione sul mercato del *Clostridium butyricum* (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 9345] 153**

2014/908/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 155**

2014/909/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2014) 9415] ⁽¹⁾ 161**

2014/910/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2014) 9478] 164**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2014

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.
- (2) L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari altri paesi, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa degli Stati Uniti «Foreign Account Tax Compliance Act» (comunemente denominata «FATCA»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali.
- (3) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto l'estensione dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G20, G8 e OCSE per elaborare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 68.

- (4) Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, vale a dire un modello di accordo tra autorità competenti e uno standard comune di comunicazione di informazioni, che sono stati successivamente approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha divulgato lo standard globale completo, inclusi i rimanenti elementi, vale a dire i commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni nonché le modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato nel settembre 2014 dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.
- (5) La direttiva 2011/16/UE del Consiglio ⁽¹⁾, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Attualmente, date le maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello di Unione e a livello internazionale a livello sono divenuti meno efficaci nella lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere.
- (6) Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione garantirà un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe di ridurre i costi delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici.
- (7) Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla FATCA significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri.
- (8) La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE potrebbe comportare distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione ovierebbe alla necessità, per gli Stati membri, di invocare detto articolo al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione pertinente dell'Unione.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dallo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE. Si prevede che ciascuno Stato membro adotti, a livello domestico, un elenco unico di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale.
- (10) Le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In generale non dovrebbero essere incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

- (11) Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione potrebbero adempiere ai propri obblighi di informazione nei confronti delle Persone Oggetto di Comunicazione che sono persone fisiche seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne ai sensi del diritto nazionale.
- (12) Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.
- (13) Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tenere in particolare considerazione i futuri sviluppi a livello di OCSE.
- (14) La condizione, prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste non dovrebbe essere applicata ai nuovi elementi introdotti nella direttiva 2011/16/UE dalla presente direttiva.
- (15) È opportuno eliminare il riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico.
- (16) Il riesame della condizione di disponibilità da effettuare nel 2017 dovrebbe essere esteso a tutte le cinque categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in modo da poter analizzare l'interesse a uno scambio di informazioni da parte di tutti gli Stati membri sull'insieme di queste categorie.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.
- (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) A causa delle differenze strutturali esistenti, all'Austria dovrebbe essere consentito di scambiare informazioni automaticamente ai sensi della presente direttiva per la prima volta entro il 30 settembre 2018 anziché il 30 settembre 2017.
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1) all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente:

- «9. "scambio automatico": la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.»

;

2) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.

Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un Conto di Custodia:
 - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
- g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (*), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.

(*) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

- a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e
- b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

- a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;
- b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis. Ai fini della sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, entro il 31 luglio 2015 ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione l'elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e come Conti Esclusi. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e aggiorna se necessario.

Gli Stati membri assicurano che tali tipi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nella sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.»;

3) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

4) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi.

Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.»;

5) l'articolo 25 è così modificato:

a) l'attuale testo dell'articolo 25 diventa il paragrafo 1;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE.

3. Nonostante il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è una Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva e affinché l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza.

4. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.»;

6) sono aggiunti gli allegati I e II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Nonostante l'articolo 1, punto 2), lettera b), e il paragrafo 1 del presente articolo, l'Austria applica le disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2017 per quanto riguarda i periodi d'imposta a decorrere da tale data.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

- A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:
1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza ed eventuali altre giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
 5. nel caso di un Conto di Custodia:
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
 6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
- C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

- D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza.
- E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:
- 1) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione in vigore o che era in vigore il 5 gennaio 2015; e
 - 2) sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

- A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.
- B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
- D. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.
- E. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

- A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
- B. Conti di Importo. Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.
 2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
 - a) identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato membro;
 - b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;

- c) uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;
 - e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure
 - f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato membro qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.
3. Qualora nessuno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
4. Qualora taluno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun *indicium* e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.
6. Nonostante la rilevazione di *indicia* di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di uno Stato membro se:
- a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e
 - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;
 - b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; ovvero
 - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.
- C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più *indicia* di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più *indicia* di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
 - a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
 - b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
 - c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
 - d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
 - e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.
3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
 - a) residenza del Titolare del Conto;
 - b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
 - e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto; e
 - f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.
5. Effetti del rilevamento di *indicia*
 - a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli *indicia* di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto.
 - b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

- c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta Istituzione Finanziaria riapplichì annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.
8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli *indicia* di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.
- D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.
- E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

- A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.
- B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
- C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

- A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.
- B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
- C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
 1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.
 - b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
 - a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
 - b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
- i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o
 - ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un'altra giurisdizione o di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.
2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
 - b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.
2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.
- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.
- B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono *indicia* di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- i) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
- ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria

1. Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONE DI TERMINI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per "Istituzione Finanziaria di uno Stato membro" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.
2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
- a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi;
 - o
 - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. I termini "Attività Finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o *trust* diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
- a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;
 - b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
 - c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva e figura nell'elenco delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi della presente direttiva;

- d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o
- e) un *trust*, nella misura in cui il rispettivo *trustee* è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del *trust*.
2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.
- a) Una "parte integrante" di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
- b) Un'"entità controllata" designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
- i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
- ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
- iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito in a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro.
5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
- a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
- b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali;
e
- c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
- i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

- ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;
 - iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o
 - iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
- a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
 - b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
 - c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
 - d) i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e
 - e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.
8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
 - b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e
- d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

C. Conto Finanziario

1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
 - a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
 - b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
 - c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
3. Per "Conto di Custodia" si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un *trust* se essa ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6. Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
8. Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
 - a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per “Conto Preesistente” si intende:
 - a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015;
 - b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:
 - i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
 - ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
 - iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
 - iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.
10. Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b).

11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.
13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.
17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:

a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

- i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
- ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
- iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e
- v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

- i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
- ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

- iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

- c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
- i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
 - ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
 - iii) l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
 - iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
- d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del *de cuius* o del certificato di morte;
- e) un conto aperto in relazione a:
- i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
 - ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;
 - il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
 - le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
 - il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria; e
 - il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
 - iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
 - iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
- f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

- ii) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
- g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per "Persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a ciascuno Stato membro si intende:
 - a) qualsiasi altro Stato membro;
 - b) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;
 - c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.
5. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un *trust* si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust* si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini "Persone che Esercitano il Controllo" vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFL.
6. Per "Entità Non finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
7. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
8. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
 - a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

- b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; ovvero
- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - i) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
 - iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e
 - v) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.
3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
 - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
 - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
 - c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o in altra giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
 - d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

- 1) norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
- 2) norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
- 3) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

- 4) procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
- 5) efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

SEZIONE X

DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA

Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "2016" e al "2017" nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al "2017" e al "2018".

Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "31 dicembre 2015" nel presente allegato si intendono fatti al "31 dicembre 2016".

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

1. Cambiamento di circostanze

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un *trust* che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale Stato membro, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal *trust* a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un *trust*) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:

- a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro;
- b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un *trust*) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

- a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (*in street name*) del Titolare del Conto presso tale istituzione);
- b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

- c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;
- d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di *trust*), un *trust* che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

6. Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.»

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2014

che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 59, paragrafo 1, l'articolo 60, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 67, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 occorre elaborare una serie di moduli.
- (2) A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 650/2012. Pertanto, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le successioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo I figurante all'allegato 1.
2. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo II figurante all'allegato 2.
3. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo III figurante all'allegato 3.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 107.

4. Il modulo da utilizzare per la domanda di certificato successorio europeo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo IV figurante all'allegato 4.
5. Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all'allegato 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ATTESTATO

relativo a una decisione in materia di successioni

(Articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1))

1. Stato membro d'origine (*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
 Svezia

2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato

2.1. Nome e titolo dell'organo giurisdizionale o autorità competente (*):

2.2. Indirizzo

2.2.1. Via e numero/casella postale (*):

2.2.2. Località e CAP (*):

2.3. Telefono (*):

2.4. Fax

2.5. Indirizzo e-mail:

2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):

.....

.....

3. Organo giurisdizionale (2) che ha emesso la decisione (da compilarsi SOLTANTO se diverso dall'autorità di cui alla sezione 2)

3.1. Nome e titolo dell'organo giurisdizionale (*):

3.2. Indirizzo

3.2.1. Via e numero/casella postale (*):

3.2.2. Località e CAP (*):

3.3. Telefono (*):

3.4. Fax 2

3.5. Indirizzo e-mail:

4. Decisione

4.1. Data (gg/mm/aaaa) della decisione (*):

4.2. Numero di riferimento della decisione (*):

4.3. Parti della decisione (³)**4.3.1. Parte A**

4.3.1.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

4.3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

4.3.1.3. Numero di identificazione (⁴)

4.3.1.3.1. Numero di documento di identità:

4.3.1.3.2. Numero di sicurezza sociale:

4.3.1.3.3. Numero di registrazione:

4.3.1.3.4. Altro (precisare):

4.3.1.4. Indirizzo

4.3.1.4.1. Via e numero/casella postale:

4.3.1.4.2. Località e CAP:

4.3.1.4.3. Paese

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria
 Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia
 Finlandia Svezia

 Altro (precisare il codice ISO):

4.3.1.5. Indirizzo e-mail:

4.3.1.6. Posizione nel procedimento(*)

4.3.1.6.1. Attore4.3.1.6.2. Convenuto4.3.1.6.3. Altro (precisare):

4.3.1.7. Qualità nella successione (spuntare più di una casella, se necessario) (*)

4.3.1.7.1. Erede4.3.1.7.2. Legatario4.3.1.7.3. Esecutore testamentario4.3.1.7.4. Amministratore dell'eredità4.3.1.7.5. Altro (precisare):

4.3.2. Parte B

4.3.2.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

4.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

4.3.2.3. Numero di identificazione (4)

4.3.2.3.1. Numero di documento di identità:

4.3.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:

4.3.2.3.3. Numero di registrazione:

4.3.2.3.4. Altro (precisare):

4.3.2.4. Indirizzo

4.3.2.4.1. Via e numero/casella postale:

4.3.2.4.2. Località e CAP:

4.3.2.4.3. Paese

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna

Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria

Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia

Slovacchia Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

4.3.2.5. Indirizzo e-mail:

4.3.2.6. Posizione nel procedimento (*)

4.3.2.6.1. Attore

4.3.2.6.2. Convenuto

4.3.2.6.3. Altro (precisare):

4.3.2.7. Qualità nella successione (spuntare più di una casella se necessario)*

4.3.2.7.1. Erede

4.3.2.7.2. Legatario

4.3.2.7.3. Esecutore testamentario

4.3.2.7.4. Amministratore dell'eredità

4.3.2.7.5. Altro (precisare):

4.4. La decisione è stata resa in contumacia (*)

4.4.1. Sì (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato all'interessato):

4.4.2. No

4.5. È chiesta l'iscrizione in un registro?

4.5.1. Sì

4.5.2. No

4.6. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.5.1., la decisione non è più impugnabile con un mezzo ordinario, compreso dinanzi all'organo giurisdizionale di ultimo grado:

4.6.1. Yes

4.6.2. No

5. Esecutività della decisione

5.1. L'attestato è chiesto ai fini dell'esecuzione della decisione in un altro Stato membro? (*)

5.1.1. Sì

5.1.2. No

5.1.3. Non a conoscenza del richiedente

5.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 5.1.1., la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni (*)

5.2.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):

.....

5.2.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti della decisione (precisare la o le obbligazioni esecutive):

.....

5.2.3. La o le obbligazioni sono esecutive nei confronti della o delle persone seguenti:

5.2.3.1. Parte A

5.2.3.2. Parte B

5.2.3.3. Altro (precisare):

6. Interessi

6.1. È chiesto il recupero di interessi? (*)

6.1.1. Sì

6.1.2. No

6.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 6.1.1 (*)

6.2.1. Interessi

6.2.1.1. Non precisati nella decisione

6.2.1.2. Sì, precisati nella decisione come segue

6.2.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento) al:
 (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾

6.2.1.2.2. Importo finale:

6.2.1.2.3. Metodo per il calcolo degli interessi

6.2.1.2.3.1. Tasso: %

6.2.1.2.3.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)

applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

6.2.2. Interessi legali da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

.....

.....

.....

.....

6.2.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento) al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾

6.2.2.2. Metodo per il calcolo degli interessi

6.2.2.2.1. Tasso: %

6.2.2.2.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)

applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

6.2.2.2.2.1. Prima data del semestre di ritardo del debitore

6.2.2.2.2.2. Altro evento (precisare):

6.2.3. Capitalizzazione degli interessi (precisare):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.2.4. Valuta

euro (EUR) lev (BGN)

corona ceca (CZK) kuna (HRK)

fiorino ungherese (HUF) zloty (PLN)

leu romeno (RON) corona svedese (SEK)

altro (precisare codice ISO):

7. Costi e spese

7.1. Parti che hanno beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato

7.1.1. Parte A

7.1.2. Parte B

7.1.3. Altra parte (precisare):

7.2. Parti che hanno beneficiato dell'esenzione dai costi o dalle spese

7.2.1. Parte A

7.2.2. Parte B

7.2.3. Altra parte (precisare):

7.3.	È chiesto il recupero delle spese giudiziali? (*)
7.3.1.	<input type="checkbox"/> Sì ⁽⁶⁾
7.3.2.	<input type="checkbox"/> No
7.4.	In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1., la/e persona/e seguente/i, contro cui è chiesta l'esecuzione, è stata/sono state condannata/e ai costi e alle spese (*)
7.4.1.	<input type="checkbox"/> Parte A
7.4.2.	<input type="checkbox"/> Parte B
7.4.3.	<input type="checkbox"/> Altra parte (precisare):
7.4.4.	<input type="checkbox"/> Se più persone sono state condannate a sostenere i costi o le spese, l'importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse?
7.4.4.1.	<input type="checkbox"/> Sì
7.4.4.2.	<input type="checkbox"/> No
7.5.	In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1., i costi o le spese di cui si chiede il recupero sono i seguenti (nel caso in cui i costi o le spese possano essere recuperati da più persone, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente) (*)
7.5.1.	<input type="checkbox"/> I costi o le spese sono stati fissati nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l'importo):
7.5.2.	<input type="checkbox"/> I costi o le spese sono stati fissati nella decisione sotto forma di una percentuale del totale dei costi (precisare la percentuale del totale): %.
7.5.3.	<input type="checkbox"/> Il pagamento dei costi o delle spese è stato determinato nella decisione e gli importi esatti sono i seguenti:
7.5.3.1.	<input type="checkbox"/> Spese di giudizio:
7.5.3.2.	<input type="checkbox"/> Onorari degli avvocati:
7.5.3.3.	<input type="checkbox"/> Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:
7.5.3.4.	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):
7.5.4.	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):
7.6.	In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1. (*)
7.6.1.	Interessi sui costi o sulle spese
7.6.1.1.	<input type="checkbox"/> Non precisati nella decisione
7.6.1.2.	<input type="checkbox"/> Sì, precisati nella decisione come segue
7.6.1.2.1.	Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento) al: ((data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾)
7.6.1.2.2.	<input type="checkbox"/> Importo finale:
7.6.1.2.3.	<input type="checkbox"/> Metodo per il calcolo degli interessi
7.6.1.2.3.1.	<input type="checkbox"/> Tasso: %
7.6.1.2.3.2.	<input type="checkbox"/> Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:) applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

7.6.2.	Interessi legali da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

7.6.2.1.	Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
	al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾
7.6.2.2.	Metodo per il calcolo degli interessi
7.6.2.2.1.	<input type="checkbox"/> Tasso: %
7.6.2.2.2.	<input type="checkbox"/> Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale.)
	applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
7.6.3.	Capitalizzazione degli interessi (precisare):

7.6.4.	Valuta
	<input type="checkbox"/> euro (EUR) <input type="checkbox"/> lev (BGN)
	<input type="checkbox"/> corona ceca (CZK) <input type="checkbox"/> kuna (HRK)
	<input type="checkbox"/> fiorino ungherese (HUF) <input type="checkbox"/> zloty (PLN)
	<input type="checkbox"/> leu romeno (RON) <input type="checkbox"/> corona svedese (SEK)
	<input type="checkbox"/> altro (precisare codice ISO):
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero totale di pagine (*):	
Fatto a (*): addì (*): (gg/mm/aaaa)	
Firma e/o timbro dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente che rilascia l'attestato (*):	
.....	
.....	

(*) Informazioni obbligatorie.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012, il termine «organo giurisdizionale» indica, a determinate condizioni, oltre alle autorità giudiziarie, tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria. L'elenco di tali altre autorità e dei professionisti legali è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Allegare un foglio supplementare se la decisione riguarda più di due parti.

⁽⁴⁾ Indicare il numero più pertinente, se del caso.

⁽⁵⁾ Aggiungere altri periodi se necessario.

⁽⁶⁾ Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione dei costi o delle spese avviene mediante decisione separata.

ALLEGATO 2

MODULO II

ATTESTATO

relativo a un atto pubblico in materia di successioni

(Articolo 59, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾)

1. Stato membro d'origine (*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
 Svezia

2. Autorità che ha redatto l'atto pubblico e che rilascia l'attestato

- 2.1. Nome e titolo dell'autorità (*):
- 2.2. Indirizzo
- 2.2.1. Via e numero/casella postale (*):
-
-
- 2.2.2. Località e CAP(*):
- 2.3. Telefono (*):
- 2.4. Fax
- 2.5. Indirizzo e-mail:
- 2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):
-

3. Atto pubblico

- 3.1. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto pubblico (*):
- 3.2. Numero di riferimento dell'atto pubblico:
- 3.3. Data (gg/mm/aaaa) in cui l'atto pubblico
- 3.3.1. è stato registrato presso il registro nello Stato membro d'origine
- OPPURE
- 3.3.2. è stato depositato presso il registro dello Stato membro d'origine
- (3.3.1 o 3.3.2 da compilarsi SOLTANTO se la data è diversa da quella indicata al punto 3.1 e se la data di registrazione/deposito presso il registro determina l'effetto giuridico dell'atto)
- 3.3.3. Numero di riferimento del registro:
- 3.4. Parti dell'atto pubblico ⁽²⁾

3.4.1. Parte A

3.4.1.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

3.4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

3.4.1.3. Numero di identificazione ⁽⁴⁾

3.4.1.3.1. Numero di documento di identità:

3.4.1.3.2. Numero di sicurezza sociale:

3.4.1.3.3. Numero di registrazione:

3.4.1.3.4. Altro (precisare):

3.4.1.4. Indirizzo

3.4.1.4.1. Via e numero/casella postale:

3.4.1.4.2. Località e CAP:

3.4.1.4.3. Paese

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna

Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria

Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia

Slovacchia Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

3.4.1.5. Qualità della parte A (spuntare più di una casella se necessario)*

3.4.1.5.1. Erede

3.4.1.5.2. Legatario

3.4.1.5.3. Esecutore testamentario

3.4.1.5.4. Amministratore dell'eredità

3.4.1.5.5. Testatore

3.4.1.5.6. Altro (precisare):

3.4.2. Parte B

3.4.2.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

3.4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

3.4.2.3. Numero di identificazione

3.4.2.3.1. Numero di documento di identità:

3.4.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:

3.4.2.3.3. Numero di registrazione:

3.4.2.3.4. Altro (precisare):

3.4.2.4. Indirizzo

3.4.2.4.1. Via e numero/casella postale:

3.4.2.4.2. Località e CAP:

3.4.2.4.3. Paese

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria
 Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia
 Slovacchia Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

3.4.2.5. Qualità della parte B (spuntare più di una casella se necessario)*

3.4.2.5.1. Erede

3.4.2.5.2. Legatario

3.4.2.5.3. Esecutore testamentario

3.4.2.5.4. Amministratore dell'eredità

3.4.2.5.5. Testatore

3.4.2.5.6. Altro (precisare):

4. Accettazione degli atti pubblici (Articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012)

4.1. È chiesta l'accettazione dell'atto pubblico? (*)

4.1.1. Sì

4.1.2. No

4.2. Autenticità dell'atto (*in caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.1.1.)

4.2.1. Secondo la legge dello Stato membro d'origine l'atto pubblico ha un'efficacia probatoria specifica rispetto ad altri atti scritti (*).

4.2.1.1. L'efficacia probatoria specifica riguarda i seguenti elementi: (*)

4.2.1.1.1. la data in cui è stato redatto l'atto pubblico

4.2.1.1.2. il luogo in cui è stato redatto l'atto pubblico

4.2.1.1.3. l'origine della firma delle parti dell'atto pubblico

4.2.1.1.4. il contenuto delle dichiarazioni delle parti

4.2.1.1.5. i fatti che l'autorità dichiara verificati in sua presenza

4.2.1.1.6. le azioni che l'autorità dichiara di aver svolto

4.2.1.1.7. altro (precisare):

.....

4.2.2. Secondo la legge dello Stato membro d'origine l'atto pubblico cessa di avere efficacia probatoria specifica per effetto di (indicare se pertinente):

4.2.2.1. una decisione giudiziaria resa

4.2.2.1.1. in un procedimento giudiziario ordinario

- 4.2.2.1.2. in un procedimento giudiziario speciale previsto per legge a tal fine (indicare la denominazione e/o i riferimenti giuridici):
-
-
- 4.2.2.2. Altro (precisare):
-
- 4.2.3. Per quanto consta all'autorità, l'autenticità dell'atto pubblico non è contestata nello Stato membro d'origine (*).
- 4.3. **Negozi giuridici e rapporti giuridici registrati nell'atto pubblico (*) (in caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.1.1.)**
- 4.3.1. Per quanto consta all'autorità, l'atto pubblico (*):
- 4.3.1.1. non è oggetto di contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici in esso registrati
- 4.3.1.2. è oggetto di contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici in esso registrati, su punti specifici non coperti dal presente attestato (precisare):
-
-
-
- 4.3.2. Altre informazioni pertinenti (precisare):
-
-
-

5. Altre informazioni

- 5.1. Nello Stato membro d'origine l'atto pubblico costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di un diritto su beni immobili o mobili nei pertinenti registri ⁽⁴⁾.
- 5.1.1. Sì (precisare):
-
-
-
- 5.1.2. No

6. Esecutività degli atti pubblici (Articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012)

- 6.1. È chiesta l'esecuzione dell'atto pubblico? (*)
- 6.1.1. Sì
- 6.1.2. No
- 6.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 6.1.1., l'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni? (*)

- 6.2.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):
-
-
- 6.2.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti dell'atto pubblico (precisare la o le obbligazioni esecutive):
-
-
- 6.2.3. La o le obbligazioni sono esecutive nei confronti della o delle persone seguenti: (*)
- 6.2.3.1. Parte A
- 6.2.3.2. Parte B
- 6.2.3.3. Altro (precisare):
-
-

7. Interessi

7.1. È chiesto il recupero di interessi? (*)

- 7.1.1. Sì
- 7.1.2. No

7.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.1.1. (*)

7.2.1. Interessi

- 7.2.1.1. Non precisati nell'atto pubblico
- 7.2.1.2. Sì, precisati nell'atto pubblico come segue
- 7.2.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾
- 7.2.1.2.2. Importo finale:
- 7.2.1.2.3. Metodo per il calcolo degli interessi
- 7.2.1.2.3.1. Tasso: %
- 7.2.1.2.3.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)
applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

7.2.2. Interessi legali da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

.....

.....

7.2.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾

7.2.2.2. Metodo per il calcolo degli interessi

- 7.2.2.2.1. Tasso: %

7.2.2.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)
applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

7.2.3. Capitalizzazione degli interessi (precisare):
.....
.....

7.2.4. Valuta
 euro (EUR) lev (BGN)
 corona ceca (CZK) kuna (HRK)
 fiorino ungherese (HUF) zloty (PLN)
 leu romeno (RON) corona svedese (SEK)
 altro (precisare codice ISO):

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero totale di pagine (*):

Fatto a (*): addì (*): (gg/mm/aaaa)

Firma e/o timbro dell'autorità che rilascia l'attestato (*):
.....
.....

(¹) Informazioni obbligatorie.

(¹) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.

(²) Allegare un foglio supplementare se l'atto pubblico riguarda più di due parti.

(³) Indicare il numero più pertinente, se del caso.

(⁴) L'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro.

(⁵) Aggiungere altri periodi se necessario.

ALLEGATO 3

MODULO III

ATTESTATO

relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni

(Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾)

1. Stato membro d'origine (*)

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia
 Finlandia Svezia

2. Organo giurisdizionale che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale essa è stata conclusa e che rilascia l'attestato

2.1. Nome e titolo dell'organo giurisdizionale ⁽²⁾ (*):

2.2. Indirizzo

2.2.1. Via e numero/casella postale (*):

2.2.2. Località e CAP (*):

2.3. Telefono (*):

2.4. Fax

2.5. Indirizzo e-mail:

2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):

3. Transazione giudiziaria

3.1. Data (gg/mm/aaaa) della transazione giudiziaria (*):

3.2. Numero di riferimento della transazione giudiziaria

3.3. Parti della transazione giudiziaria ⁽³⁾:

3.3.1. Parte A

3.3.1.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

3.3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

- 3.3.1.3. Numero di identificazione ⁽⁴⁾
- 3.3.1.3.1. Numero di documento di identità:
- 3.3.1.3.2. Numero di sicurezza sociale:
- 3.3.1.3.3. Numero di registrazione:
- 3.3.1.3.4. Altro (precisare):
- 3.3.1.4. Indirizzo
- 3.3.1.4.1. Via e numero/casella postale:
-
- 3.3.1.4.2. Località e CAP:
- 3.3.1.4.3. Paese:
- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria
 Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia
 Slovacchia Finlandia Svezia
- Altro (precisare il codice ISO):
- 3.3.1.5. Indirizzo e-mail:
- 3.3.1.6. Posizione nel procedimento (*)
- 3.3.1.6.1. Attore
- 3.3.1.6.2. Convenuto
- 3.3.1.6.3. Altro (precisare):
- 3.3.1.7. Qualità nella successione (spuntare più di una casella se necessario) (*)
- 3.3.1.7.1. Erede
- 3.3.1.7.2. Legatario
- 3.3.1.7.3. Esecutore testamentario
- 3.3.1.7.4. Amministratore dell'eredità
- 3.3.1.7.5. Altro (precisare):
- 3.3.2. **Parte B**
- 3.3.2.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):
-
- 3.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:
- 3.3.2.3. Numero di identificazione
- 3.3.2.3.1. Numero di documento di identità:
- 3.3.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:
- 3.3.2.3.3. Numero di registrazione:
- 3.3.2.3.4. Altro (precisare):

3.3.2.4. Indirizzo

3.3.2.4.1. Via e numero/casella postale:

.....

3.3.2.4.2. Località e CAP:

3.3.2.4.3. Paese:

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria
 Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia
 Slovacchia Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

3.3.2.5. Indirizzo e-mail:

3.3.2.6. Posizione nel procedimento (*)

3.3.2.6.1. Attore

3.3.2.6.2. Convenuto

3.3.2.6.3. Altro (precisare):

3.3.2.7. Qualità nella successione (spuntare più di una casella se necessario) (*)

3.3.2.7.1. Erede

3.3.2.7.2. Legatario

3.3.2.7.3. Esecutore testamentario

3.3.2.7.4. Amministratore dell'eredità

3.3.2.7.5. Altro (precisare):

.....

4. Esecutività della transazione giudiziaria

4.1. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d'origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni? (*)

4.1.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):

.....

.....

4.1.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti della transazione giudiziaria (precisare la o le obbligazioni esecutive):

.....

.....

4.2. L'obbligazione è esecutiva nei confronti della o delle persone seguenti (*)

4.2.1. Parte A

4.2.2. Parte B

4.2.3. Altro (precisare):

.....

5. Interessi

5.1. È chiesto il recupero di interessi? (*)

5.1.1. Sì

5.1.2. No

5.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 5.1.1. (*)

5.2.1. Interessi

5.2.1.1. Non precisati nella transazione giudiziaria

5.2.1.2. Sì, precisati nella transazione giudiziaria come segue:

5.2.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾

5.2.1.2.2. Importo finale:

5.2.1.2.3. Metodo per il calcolo degli interessi

5.2.1.2.3.1. Tasso: %

5.2.1.2.3.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)
applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

5.2.2. Interessi legali da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

5.2.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁵⁾

5.2.2.2. Metodo per il calcolo degli interessi

5.2.2.2.1. Tasso: %

5.2.2.2.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:)
applicabile al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

5.2.3. Capitalizzazione degli interessi (precisare):

5.2.4. Valuta

euro (EUR) lev (BGN)

corona ceca (CZK) kuna (HRK)

fiorino ungherese (HUF) zloty (PLN)

leu romeno (RON) corona svedese (SEK)

altro (precisare codice ISO):

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero totale di pagine (*):

Fatto a (*): addi (*): (gg/mm/aaaa)

Firma e/o timbro dell'organo giurisdizionale che rilascia l'attestato (*):

.....

(*) Informazioni obbligatorie.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012, il termine «organo giurisdizionale» indica, a determinate condizioni, oltre alle autorità giudiziarie, tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria. L'elenco di tali altre autorità e dei professionisti legali è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Allegare un foglio supplementare se la transazione riguarda più di due parti.

⁽⁴⁾ Indicare il numero più pertinente, se del caso.

⁽⁵⁾ Aggiungere altri periodi se necessario.

ALLEGATO 4

MODULO IV

Domanda di certificato successorio europeo

(Articolo 65 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾)

AVVISO AL RICHIEDENTE

Questo modulo facoltativo può agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio del certificato successorio europeo. I suoi allegati permettono di fornire ulteriori informazioni utili per situazioni specifiche.

Si consiglia di verificare preventivamente le informazioni di cui occorre disporre per ottenere il certificato.

Allegati acclusi al modulo di domanda ⁽²⁾

- Allegato I — Estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale (SOLTANTO se diverso/a dall'autorità di cui alla sezione 2 del modulo di domanda)
- Allegato II — Generalità del o dei richiedenti (SOLTANTO per le persone giuridiche)
- Allegato III — Generalità del rappresentante del o dei richiedenti (SOLTANTO in caso di rappresentanza)
- Allegato IV — Generalità del coniuge/ex coniuge o partner/ex partner del defunto (SOLTANTO se il defunto aveva un coniuge/ex coniuge o un partner/ex partner)
- Allegato V — Generalità di altri possibili beneficiari (SOLTANTO se diversi dal richiedente o dal coniuge/ex coniuge o partner/ex partner)
- Nessun allegato

1. Stato membro dell'autorità cui è presentata la domanda ⁽³⁾ (*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
 Svezia

2. Autorità cui è presentata la domanda ⁽⁴⁾

- 2.1. Nome (*):
- 2.2. Indirizzo
- 2.2.1. Via e numero/casella postale (*):
- 2.2.2. Località e CAP (*):
- 2.3. Altre informazioni pertinenti (precisare):

3. Generalità del richiedente (persona fisica)

3.1. Cognome e nome/i(*):

3.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 3.1.):

3.3. Sesso (*)

3.3.1. M3.3.2. F

3.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (*):

3.5. Stato civile

3.5.1. Celibe/Nubile3.5.2. Coniugato/a3.5.3. Partner registrato/a3.5.4. Divorziato/a3.5.5. Vedovo/a3.5.6. Altro (precisare):

3.6. Cittadinanza (*)

 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Altro (precisare il codice ISO):3.7. Numero di identificazione (⁶):

3.7.1. Numero di documento di identità nazionale:

3.7.2. Numero di sicurezza sociale:

3.7.3. Codice fiscale:

3.7.4. Altro (precisare):

3.8. Indirizzo

3.8.1. Via e numero/casella postale (*):

3.8.2. Località e CAP (*):

3.8.3. Paese:

 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Altro (precisare il codice ISO):

4.4. Poteri di amministrare l'eredità

Il certificato dev'essere utilizzato in un altro Stato membro per esercitare i poteri di amministrare l'eredità (precisare i poteri e, se del caso, i beni interessati):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Generalità del defunto

5.1. Cognome e nome/i (*):

5.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 5.1.):

5.3. Sesso (*)

5.3.1. M

5.3.2. F

5.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (città/paese (codice ISO]) (*):

5.5. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di decesso (città/paese (codice ISO]) (*):

5.6. Stato civile al momento della morte ⁽¹⁰⁾ (*)

5.6.1. Celibe/Nubile

5.6.2. Coniugato/a

5.6.3. Partner registrato/a

5.6.4. Divorziato/a

5.6.5. Vedovo/a

5.6.6. Altro (precisare):

5.7. Cittadinanza (*)

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia

Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi

Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

- 5.8. Numero di identificazione ⁽⁶⁾
- 5.8.1. Numero di documento di identità nazionale:
- 5.8.2. Numero di atto di nascita:
- 5.8.3. Numero di certificato di morte:
- 5.8.4. Numero di sicurezza sociale:
- 5.8.5. Codice fiscale:
- 5.8.6. Altro (precisare):
- 5.9. Indirizzo al momento della morte ⁽¹¹⁾
- 5.9.1. Via e numero/casella postale(*):
-
-
- 5.9.2. Località e CAP (*):
- 5.9.3. Paese (*)
- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
- Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
- Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
- Svezia
- Altro (precisare il codice ISO):

6. Ulteriori informazioni

- 6.1. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere il preteso diritto ai beni della successione (**)
- 6.1.1. Il richiedente è beneficiario in forza di una disposizione a causa di morte
- 6.1.2. Il richiedente è beneficiario per legge
- 6.2. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere i poteri di dare esecuzione al testamento del defunto (***)
- 6.2.1. Il richiedente è esecutore testamentario in forza di disposizione a causa di morte
- 6.2.2. Il richiedente è nominato esecutore testamentario da un organo giurisdizionale
- 6.2.3. Altro (precisare):
-
-
- 6.3. Elementi su cui il richiedente si basa per far valere i poteri di amministrare l'eredità del defunto (***)
- 6.3.1. Il richiedente è amministratore dell'eredità in forza di una disposizione a causa di morte
- 6.3.2. Il richiedente è nominato amministratore dell'eredità da un organo giurisdizionale
- 6.3.3. Il richiedente è nominato amministratore dell'eredità per accordo stragiudiziale tra i beneficiari
- 6.3.4. Il richiedente ha il potere di amministrare l'eredità per legge
- 6.4. Il defunto ha quanto meno lasciato una disposizione a causa di morte? (*)
- 6.4.1. Sì
- 6.4.2. No
- 6.4.3. Non a conoscenza del richiedente

7. Documenti allegati al modulo di domanda

Il richiedente è tenuto a dimostrare quanto dichiarato nel presente modulo con opportuna documentazione. Pertanto, nella misura del possibile e ove non siano già in possesso dell'autorità di cui alla sezione 2, accluderà tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica.

- Certificato di morte o dichiarazione di morte presunta
- Decisione giudiziaria
- Accordo di scelta del foro
- Testamento o testamento congiuntivo ⁽¹³⁾:
-
- Certificato del registro dei testamenti
- Patto successorio⁽¹³⁾:
-
- Dichiarazione relativa alla scelta di legge⁽¹³⁾:
-
- Convenzione matrimoniale o altra convenzione stipulata nel contesto di un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio⁽¹³⁾:
-
- Dichiarazione di accettazione dell'eredità
- Dichiarazione di rinuncia all'eredità
- Documento di nomina dell'amministratore dell'eredità
- Documento relativo all'inventario della successione
- Documento relativo alla divisione o distribuzione dell'eredità
- Procura
- Altro (precisare):
-
-
-

In caso di fogli supplementari e di allegati aggiunti, numero totale di pagine (*):

Numero totale di documenti allegati al modulo di domanda (*):

Fatto a (*): addì (*) (gg/mm/aaaa)

Firma (*):

Dichiaro che a quanto mi consta non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi di cui chiedo la certificazione.

Fatto a (*): addì (*) (gg/mm/aaaa)

Firma (*):

MODULO IV - ALLEGATO I

**Organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o
ha trattato la successione in quanto tale
(SOLTANTO se diverso/a dall'autorità di cui alla sezione 2 del modulo di domanda)**

1. Nome e titolo dell'organo giurisdizionale o autorità competente (*):
-
-
2. Indirizzo
- 2.1. Via e numero/casella postale (*):
-
-
- 2.2. Località e CAP (*):
- 2.3. Paese:
- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
- Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
- Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
- Svezia
- Altro (precisare il codice ISO):
3. Telefono (*):
4. Fax
5. Indirizzo e-mail:
6. Numero di riferimento del caso:
7. Altre informazioni pertinenti (precisare):
-
-
-
-

MODULO IV - ALLEGATO II

Generalità del o dei richiedenti (SOLTANTO per le persone giuridiche) ⁽¹⁴⁾	
1.	Denominazione dell'organizzazione(*):

2.	Registrazione dell'organizzazione
2.1.	Numero di registrazione:
2.2.	Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione (*):
2.3.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione:
3.	Indirizzo dell'organizzazione
3.1.	Via e numero/casella postale (*):

3.2.	Località e CAP (*):
3.3.	Paese (*)
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia
	<input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
4.	Telefono (*):
5.	Fax
6.	Indirizzo e-mail:
7.	Cognome e nome/i della persona autorizzata a firmare per l'organizzazione:
8.	Altre informazioni pertinenti (precisare):

MODULO IV - ALLEGATO III

Generalità del rappresentante del o dei richiedenti ⁽¹⁵⁾ (SOLTANTO in caso di rappresentanza)	
1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

2.	Registrazione dell'organizzazione
2.1.	Numero di registrazione:
2.2.	Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione (*):
2.3.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione:
3.	Indirizzo
3.1.	Via e numero/casella postale (*):

3.2.	Località e CAP (*):
3.3.	Paese:
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia
	<input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
4.	Telefono:
5.	Fax
6.	Indirizzo e-mail:
7.	Potere di rappresentanza (*)
	<input type="checkbox"/> Tutore <input type="checkbox"/> Genitore <input type="checkbox"/> Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica <input type="checkbox"/> Persona dotata di procura
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):

MODULO IV - ALLEGATO IV

Generalità del coniuge/ex coniuge o partner/ex partner del defunto ⁽¹⁶⁾ (SOLTANTO se il defunto aveva un coniuge/ex coniuge o un partner/ex partner)	
1.	Il richiedente è il coniuge/ex coniuge o il partner/ex partner? (*)
1.1.	<input type="checkbox"/> Sì (cfr. informazioni di cui alla sezione 3 del modulo di domanda — precisare il richiedente se necessario):
1.2.	<input type="checkbox"/> No
1.2.1.	Cognome e nome/i (*):
1.2.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.2.1.):
1.2.3.	Sesso (*)
1.2.3.1.	<input type="checkbox"/> M
1.2.3.2.	<input type="checkbox"/> F
1.2.4.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (*):
1.2.5.	Stato civile
1.2.5.1.	<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile
1.2.5.2.	<input type="checkbox"/> Coniugato/a
1.2.5.3.	<input type="checkbox"/> Partner registrato/a
1.2.5.4.	<input type="checkbox"/> Divorziato/a
1.2.5.5.	<input type="checkbox"/> Vedovo/a
1.2.5.6.	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):
1.2.6.	Cittadinanza (*)
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia
	<input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia
	<input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
1.2.7.	Numero di identificazione ⁽⁶⁾
1.2.7.1.	Numero di documento di identità nazionale:
1.2.7.2.	Numero di sicurezza sociale:
1.2.7.3.	Codice fiscale:
1.2.7.4.	Altro (precisare):

1.2.8.	Indirizzo
1.2.8.1.	Via e numero/casella postale (*):

1.2.8.2.	Località e CAP (*):
1.2.8.3.	Paese:
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria
	<input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia
	<input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
1.2.9.	Telefono:
1.2.10.	Indirizzo e-mail:
1.2.11.	Rapporto con il defunto al momento della morte (*)
1.2.11.1.	<input type="checkbox"/> Coniuge del defunto
1.2.11.2.	<input type="checkbox"/> Partner registrato/a del defunto
1.2.11.3.	<input type="checkbox"/> Divorziato/a dal defunto
1.2.11.4.	<input type="checkbox"/> Separato/a legalmente dal defunto
1.2.11.5.	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):
2.	Indirizzo della coppia al momento del matrimonio o della registrazione dell'unione
2.1.	Via e numero/casella postale:

2.2.	Località e CAP:
2.3.	Paese:
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria
	<input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia
	<input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
3.	Indirizzo del coniuge o partner al momento della morte del defunto (se diverso dal punto 5.9 del modulo di domanda)
3.1.	Via e numero/casella postale:

3.2.	Località e CAP:
3.3.	Paese:
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria
	<input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia
	<input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):

MODULO IV - ALLEGATO V

Generalità di altri possibili beneficiari (diversi dal richiedente, dal coniuge/ex coniuge o partner/ex partner) ⁽¹⁷⁾	
1.	Beneficiario A
1.1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

1.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.1.):
1.3.	Numero di identificazione ⁽⁶⁾
1.3.1.	Numero di documento di identità nazionale:
1.3.2.	Numero di sicurezza sociale:
1.3.3.	Codice fiscale:
1.3.4.	Numero di registrazione:
1.3.5.	Altro (precisare):
1.4.	Indirizzo
1.4.1.	Via e numero/casella postale (*):

1.4.2.	Località e CAP (*):
1.4.3.	Paese (*)
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna
	<input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia
	<input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
1.5.	Telefono:
1.6.	Indirizzo e-mail:

1.7. Rapporto di parentela o di affinità con il defunto

- Figlio Figlia Padre Madre Nipote (figlio/a dei figli) Nonno Nonna Grandmother
 Fratello Sorella Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) Zio Zia Aunt Cugino Cugina
 Altro (precisare):

1.8. Beneficiario(*)

1.8.1. in forza di una disposizione a causa di morte1.8.2. per legge

2. Beneficiario B

2.1. Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

2.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 2.1.):

2.3. Numero di identificazione (⁶)

2.3.1. Numero di documento di identità nazionale:

2.3.2. Numero di sicurezza sociale:

2.3.3. Codice fiscale:

2.3.4. Numero di registrazione:

2.3.5. Altro (precisare):

2.4. Indirizzo

2.4.1. Via e numero/casella postale (*):

2.4.2. Località e CAP (*):

2.4.3. Paese(*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
 Svezia

 Altro (precisare il codice ISO):

2.5. Telefono:

2.6. Indirizzo e-mail:

2.7. Rapporto di parentela o di affinità con il defunto

- Figlio Figlia Padre Mother Madre Nipote (figlio/a dei figli) Nonno Nonna
 Fratello Sorella Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) Zio Zia Cugino Cugina
 Altro (precisare):

2.8. Beneficiario (*)

2.8.1. in forza di una disposizione a causa di morte2.8.2. per legge

(*) Informazioni obbligatorie.

(**) Informazioni obbligatorie se lo scopo del certificato è attestare il diritto ai beni della successione.

(***) Informazioni obbligatorie se lo scopo del certificato è attestare i poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.⁽²⁾ Spuntare le opportune caselle.⁽³⁾ Trattasi dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma del regolamento (UE) n. 650/2012.⁽⁴⁾ Se un'altra autorità tratta o ha trattato la successione in quanto tale, compilare e accludere l'allegato I.⁽⁵⁾ Per le persone giuridiche, compilare e accludere l'allegato II.

Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un richiedente.

Per i rappresentanti, compilare e accludere l'allegato III.

⁽⁶⁾ Indicare il numero più pertinente se del caso.⁽⁷⁾ Compilare e accludere l'allegato IV.⁽⁸⁾ Il concetto di partner di fatto ricomprende l'istituto della convivenza come contemplato in alcuni Stati membri (es. «*sambo*» in Svezia o «*avopuoliso*» in Finlandia).⁽⁹⁾ Spuntare più di una casella se necessario.⁽¹⁰⁾ Se il defunto aveva contratto matrimonio o stipulato altra convenzione suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio, compilare e accludere l'allegato IV.⁽¹¹⁾ Se il defunto aveva più residenze abituali al momento della morte, indicare l'indirizzo più rilevante.⁽¹²⁾ Per i beneficiari diversi dal richiedente o dal coniuge/ex coniuge o partner/ex partner, compilare e accludere l'allegato V.⁽¹³⁾ Se non è allegato né l'originale né una copia, indicare il luogo in cui si trova l'originale.⁽¹⁴⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona giuridica.⁽¹⁵⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un rappresentante.⁽¹⁶⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona.⁽¹⁷⁾ Cfr. sezione 3 del modulo di domanda, allegato II o IV.

Indicare, in particolare, tutti i discendenti diretti del defunto di cui si abbia notizia.

Allegare un foglio supplementare se i possibili beneficiari noti sono più di due.

ALLEGATO 5

MODULO V

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

(Articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾)

L'autorità di rilascio conserva l'originale del presente certificato

Le copie autentiche del presente certificato sono valide fino alla data di scadenza indicata nell'apposito riquadro a fine modulo

Allegati acclusi al certificate (1)

- Allegato I — Generalità del o dei richiedenti (SOLTANTO per le persone giuridiche)
- Allegato II — Generalità del rappresentante del o dei richiedenti (SOLTANTO in caso di rappresentanza)
- Allegato III — Dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto (SOLTANTO se il defunto era soggetto a tale regime al momento della morte)
- Allegato IV — Qualità e diritti dell'erede o degli eredi (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)
- Allegato V — Qualità e diritti del o dei legatari che vantano diritti diretti sulla successione (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)
- Allegato VI — Poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)
- Nessun allegato

1. Stato membro dell'autorità di rilascio (*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna
 Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
 Svezia

2. Autorità di rilascio

2.1. Nome e titolo dell'autorità (*):

2.2. Indirizzo

2.2.1. Via e numero/casella postale (*):

.....

2.2.2. Località e CAP (*):

2.3. Telefono:

2.4. Fax

2.5. Indirizzo e-mail:

3. Informazioni sul fascicolo

3.1. Numero di riferimento (*):

3.2. Data (gg/mm/aaaa) di rilascio del certificate (*):

4. Competenza a rilasciare il certificato (articolo 64 del regolamento (UE) n. 650/2012)

4.1. L'autorità di rilascio si trova nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione a norma (*)

 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza generale) dell'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) dell'articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) dell'articolo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza sussidiaria) dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Forum necessitatis)4.2. Elementi aggiuntivi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato ⁽²⁾:**5. Generalità del richiedente (persona fisica ⁽³⁾)**

5.1. Cognome e nome/i (*):

5.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 5.1.):

5.3. Sesso (*)

5.3.1. M5.3.2. F

5.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (città/paese (codice ISO]) (*):

5.5. Stato civile(*)

5.5.1. Celibe/Nubile5.5.2. Coniugato/a5.5.3. Partner registrato/a5.5.4. Divorziato/a5.5.5. Vedovo/a5.5.6. Altro (precisare):

5.6. Cittadinanza (*)

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia
 Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

5.7. Numero di identificazione ⁽⁴⁾

5.7.1. Numero di documento di identità nazionale:

5.7.2. Numero di sicurezza sociale:

5.7.3. Codice fiscale:

5.7.4. Altro (precisare):

5.8. Indirizzo

5.8.1. Via e numero/casella postale (*):

5.8.2. Località e CAP (*):

5.8.3. Paese (*)

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
 Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia
 Finlandia Svezia

Altro (precisare il codice ISO):

5.9. Telefono:

5.10. Fax

5.11. Indirizzo e-mail:

5.12. Rapporto di parentela o di affinità con il defunto

Figlio Figlia Padre Madre Nipote (figlio/a dei figli) Nonno Nonna Coniuge
 Partner registrato *Partner di fatto* ⁽⁵⁾ Fratello Sorella Nipote (figlio/a di fratelli e sorelle) Zio Zia Cugino Cugina Altro (precisare):

6. Generalità del defunto

6.1. Cognome e nome/i (*):

6.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 6.1.):

6.3. Sesso (*)

6.3.1. M

6.3.2. F

6.4.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (città/paese (codice ISO)) (*):
.....	
6.5.	Stato civile al momento della morte (*)
6.5.1.	<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile
6.5.2.	<input type="checkbox"/> Coniugato/a
6.5.3.	<input type="checkbox"/> Partner registrato/a
6.5.4.	<input type="checkbox"/> Divorziato/a
6.5.5.	<input type="checkbox"/> Vedovo/a
6.5.6.	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):
.....	
6.6.	Cittadinanza(*)
<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia	
<input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta	
<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia	
<input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia	
<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):	
.....	
6.7.	Numero di identificazione ⁽⁴⁾
6.7.1.	Numero di documento di identità nazionale:
6.7.2.	Numero di sicurezza sociale:
6.7.3.	Codice fiscale:
6.7.4.	Numero di atto di nascita:
6.7.5.	Altro (precisare):
.....	
6.8.	Indirizzo al momento della morte
6.8.1.	Street and number/PO box (*):
.....	
.....	
6.8.2.	Via e numero/casella postale (*):
6.8.3.	Paese (*)
<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia	
<input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta	
<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia	
<input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia	
<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):	
.....	
6.9.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di decesso (*):
.....	
.....	
6.9.1.	Numero di certificato di morte, data e luogo di rilascio:
.....	

7. Testate/intestate succession

7.1. La successione è (*)

7.1.1. testamentaria

7.1.2. legittima

7.1.3. parzialmente testamentaria e parzialmente legittima

7.2. Se la successione è testamentaria o parzialmente testamentaria, il certificato si fonda sulla o sulle seguenti disposizioni a causa di morte ⁽⁶⁾

7.2.1. Tipo: Testamento Testamento congiuntivo Patto successorio

7.2.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto:

7.2.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO]):

7.2.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:

.....
.....

7.2.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto:

7.2.6. Titolo del registro o del depositario:

.....
.....

7.2.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:

7.2.8. Altro numero di riferimento:

7.3. Per quanto consta all'autorità di rilascio, le altre disposizioni a causa di morte fatte dal defunto e revocate o dichiarate nulle sono le seguenti⁽⁶⁾

7.3.1. Tipo: Testamento Testamento congiuntivo Patto successorio

7.3.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto:

7.3.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO]):

7.3.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:

.....
.....

7.3.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto:

7.3.6. Titolo del registro o del depositario:

.....
.....

7.3.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:

7.3.8. Altro numero di riferimento:

7.4. Altri elementi rilevanti in relazione all'articolo 68, lettera j), del regolamento (UE) n. 605/2012 (precisare):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Legge applicabile alla successione

8.1. La legge applicabile alla successione è quella del seguente Stato (*)

- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
- Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
- Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia
- Finlandia Svezia
- Altro (precisare il codice ISO):

8.2. La legge applicabile è stata determinata in base ai seguenti elementi (*)

8.2.1. Il defunto aveva la propria residenza abituale in quello Stato al momento della morte (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012).

8.2.2. Il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012) (cfr. punto 7.2.).

8.2.3. Il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con quello Stato che con lo Stato in cui aveva la propria residenza abituale (articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012).
Precisare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.2.4. La legge di uno Stato terzo applicata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 rinvia alla legge di quello Stato (articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012). Precisare::

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3. La legge applicabile è quella di uno Stato il cui ordinamento è plurilegislativo (articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 650/2012). Si applica la seguente normativa (precisare, se del caso, l'unità territoriale):

.....

.....

8.4. Si applicano norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni del defunto (articolo 30 del regolamento (UE) n. 650/2012) (precisare le norme e i beni interessati):

.....

.....

.....

.....

.....

L'autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento.

Non sono stati compilati i seguenti punti perché ritenuti irrilevanti per lo scopo del certificato (*):

.....

.....

In caso di fogli supplementari aggiunti, numero totale di pagine (*):

.....

Fatto a (*) addì (*) (gg/mm/aaaa)

Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio (*):

.....

COPIA AUTENTICA

La presente copia autentica del certificato successorio europeo è rilasciata

a (*):

.....

.....

(nome del o dei richiedenti o della o delle persone che dimostrino di avervi interesse (articolo 70 del regolamento (UE) n. 650/2012)

È valida fino al (*): (gg/mm/aaaa)

Data di rilascio (*): (gg/mm/aaaa)

Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio (*):

.....

MODULO V - ALLEGATO I

Generalità del o dei richiedenti (persone giuridiche ⁽⁷⁾)	
1.	Denominazione dell'organizzazione (*):

2.	Registrazione dell'organizzazione (*)
2.1.	Numero di registrazione ⁽⁴⁾ :

2.2.	Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione (*):

2.3.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione (*):

3.	Indirizzo dell'organizzazione
3.1.	Via e numero/casella postale (*):

3.2.	Località e CAP (*):
3.3.	Paese(*)
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia
	<input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia
	<input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
4.	Telefono (*):
5.	Fax
6.	Indirizzo e-mail:
7.	Cognome e nome/i della persona autorizzata a firmare per l'organizzazione (*):

8.	Altre informazioni pertinenti (precisare):

MODULO V - ALLEGATO II

Generalità del rappresentante del o dei richiedenti ⁽⁸⁾	
1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione (*):

2.	Registrazione dell'organizzazione
2.1.	Numero di registrazione:
2.2.	Titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione (*):
2.3.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di registrazione (*):
3.	Indirizzo
3.1.	Via e numero/casella postale (*):

3.2.	Località e CAP (*):
3.3.	Paese (*)
	<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia
	<input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta
	<input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia
	<input type="checkbox"/> Svezia
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
4.	Telefono:
5.	Fax
6.	Indirizzo e-mail:
7.	Potere di rappresentanza (*):
	<input type="checkbox"/> Tutore <input type="checkbox"/> Genitore <input type="checkbox"/> Persona autorizzata a firmare per la persona giuridica <input type="checkbox"/> Persona dotata di procura
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):

MODULO V - ALLEGATO III

Dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto ⁽⁹⁾

1. Cognome e nome/i del coniuge/ex coniuge o partner/ex partner (*):
-
2. Cognome da nubile del coniuge/ex coniuge o partner/ex partner (se diverso dal punto 1):
-
-
3. Data e luogo di matrimonio o di stipula di altro rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio:
-
4. Il defunto ha stipulato una convenzione matrimoniale con la persona di cui al punto 1?
- 4.1. Sì
- 4.1.1. Data (gg/mm/aaaa) della convenzione:
- 4.2. No
5. Il defunto ha stipulato una convenzione sugli effetti patrimoniali nel contesto di un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio con la persona di cui al punto 1?
- 5.1. Sì
- 5.1.1. Data (gg/mm/aaaa) della convenzione:
- 5.2. No
6. La legge applicata al regime patrimoniale è quella del seguente Stato
- Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
- Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta
- Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia
- Svezia
- Altro (precisare il codice ISO):
- 6.1. La legge è stata determinata in base a una scelta di legge(*)
- 6.1.1. Sì
- 6.1.2. No
- 6.2. Se lo Stato di cui si applica la legge ha un ordinamento plurilegislativo, precisare (se del caso, l'unità territoriale):

7. Il regime patrimoniale applicato era il seguente:

7.1. Separazione dei beni

7.2. Comunione universale

7.3. Comunione legale

7.4. Comunione degli utili e degli incrementi

7.5. Comunione de residuo

7.6. Altro (precisare):

8. Indicare il regime patrimoniale nella lingua originale e precisare le disposizioni di legge ⁽¹⁰⁾:

.....
.....
.....

9. I rapporti patrimoniali basati sul regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto e della persona di cui al punto 1 sono stati sciolti e i beni ripartiti:

9.1. Sì

9.2. No

MODULO V - ALLEGATO IV

Qualità e diritti dell'erede o degli eredi ⁽¹⁾	
1.	Il richiedente è l'erede? (*)
1.1.	<input type="checkbox"/> Sì
1.1.1.	<input type="checkbox"/> Citato alla sezione 5 del modulo di certificato (precisare il richiedente, se necessario):
1.1.2.	<input type="checkbox"/> Citato all'allegato I (precisare il richiedente, se necessario):
1.2.	<input type="checkbox"/> No
1.2.1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione:
1.2.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.2.1.):
1.2.3.	Numero di identificazione ⁽⁴⁾
1.2.3.1.	Numero di documento di identità nazionale:
1.2.3.2.	Numero di sicurezza sociale:
1.2.3.3.	Codice fiscale:
1.2.3.4.	Numero di registrazione:
1.2.3.5.	Altro (precisare):
1.2.4.	Indirizzo
1.2.4.1.	Via e numero/casella postale:
1.2.4.2.	Località e CAP:
1.2.4.3.	Paese <input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia <input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
1.2.5.	Telefono:
1.2.6.	Fax
1.2.7.	Indirizzo e-mail:
1.2.8.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

2.	L'erede ha accettato l'eredità
2.1.	<input type="checkbox"/> Sì, senza condizioni
2.2.	<input type="checkbox"/> Sì, con beneficio di inventario (precisare gli effetti):

2.3.	<input type="checkbox"/> Sì, apponendo altre condizioni (precisare gli effetti):

2.4.	<input type="checkbox"/> Non è richiesta accettazione dalla legge applicabile alla successione
3.	L'erede è tale ⁽¹²⁾ (*):
3.1.	<input type="checkbox"/> in forza di una disposizione a causa di morte
3.2.	<input type="checkbox"/> per legge
4.	<input type="checkbox"/> L'erede ha rinunciato all'eredità.
5.	<input type="checkbox"/> L'erede ha accettato la quota di legittima.
6.	<input type="checkbox"/> L'erede ha rinunciato alla quota di legittima.
7.	<input type="checkbox"/> L'erede è diseredato o dichiarato indegno:
7.1.	<input type="checkbox"/> in forza di una disposizione a causa di morte
7.2.	<input type="checkbox"/> per legge
7.3.	<input type="checkbox"/> con decisione giudiziaria
8.	L'erede ha diritto alla seguente quota ereditaria (precisare):

9.	Bene o beni spettanti all'erede per i quali è chiesto il certificato (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi) ⁽¹³⁾ :

10.	Condizioni e restrizioni ai diritti dell'erede o degli eredi (indicare se in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte):

11.	Altre informazioni pertinenti o spiegazioni (precisare):

MODULO V - ALLEGATO V

Qualità e diritti del o dei legatari che vantano diritti diretti sulla successione ⁽¹⁴⁾	
1.	Il richiedente è il legatario? (*)
1.1.	<input type="checkbox"/> Sì
1.1.1.	<input type="checkbox"/> Citato alla sezione 5 del modulo di certificato (precisare il richiedente se necessario):
1.1.2.	<input type="checkbox"/> Citato all'allegato I (precisare il richiedente se necessario):
1.2.	<input type="checkbox"/> No
1.2.1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione:
1.2.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.2.1.):
1.2.3.	Numero di identificazione ⁽⁴⁾ :
1.2.3.1.	Numero di documento di identità nazionale:
1.2.3.2.	Numero di sicurezza sociale:
1.2.3.3.	Codice fiscale:
1.2.3.4.	Numero di registrazione:
1.2.3.5.	Altro (precisare):
1.2.4.	Indirizzo
1.2.4.1.	Via e numero/casella postale:
1.2.4.2.	Località e CAP:
1.2.4.3.	Paese: <input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia <input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):
1.2.5.	Telefono:
1.2.6.	Fax
1.2.7.	Indirizzo e-mail:
1.2.8.	Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione:

- 2. Il legatario ha accettato il legato.
 - 2.1. Sì, senza condizioni
 - 2.2. Sì, apponendo condizioni (precisare):
.....
.....
 - 2.3. Non è richiesta accettazione dalla legge applicabile alla successione
- 3. Il legatario ha rinunciato al legato.
- 4. Il legatario ha diritto alla seguente quota ereditaria (precisare):
.....
.....
- 5. Bene o beni spettanti al legatario per i quali è chiesto il certificato (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi) ⁽¹⁵⁾:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 6. Condizioni e restrizioni ai diritti del o dei legatari (indicare se in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte) (*):
.....
.....
.....
.....
.....
- 7. Altre informazioni pertinenti o spiegazioni (precisare):
.....
.....
.....
.....

MODULO V - ALLEGATO VI

Poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità ⁽¹⁶⁾	
1.	È titolare di tali poteri(*):
1.1.	<input type="checkbox"/> il ricorrente
1.1.1.	<input type="checkbox"/> citato alla sezione 5 del modulo di certificato (precisare il richiedente se necessario):
1.1.2.	<input type="checkbox"/> citato all'allegato I (precisare il richiedente se necessario):
1.2.	<input type="checkbox"/> l'erede citato all'allegato IV (precisare l'erede se necessario):
1.3.	<input type="checkbox"/> il legatario citato all'allegato V (precisare il legatario se necessario):
1.4.	<input type="checkbox"/> altri
1.4.1.	Cognome e nome/i o denominazione dell'organizzazione:
1.4.2.	Cognome da nubile (se diverso dal punto 1.4.1.):
1.4.3.	Numero di identificazione ⁽⁴⁾ :
1.4.3.1.	Numero di documento di identità nazionale:
1.4.3.2.	Numero di sicurezza sociale:
1.4.3.3.	Codice fiscale:
1.4.3.4.	Numero di registrazione:
1.4.3.5.	Altro (precisare):
1.4.4.	Indirizzo
1.4.4.1.	Via e numero/casella postale:
1.4.4.2.	Località e CAP:
1.4.4.3.	Paese: <input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia <input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):

- 1.4.5. Telefono:
- 1.4.6. Fax
- 1.4.7. Indirizzo e-mail:
- 1.4.8. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di un'organizzazione, data (gg/mm/aaaa), luogo di registrazione e titolo del registro/dell'autorità preposta alla registrazione: .
2. Poteri di (*)
- 2.1. dare esecuzione al testamento
- 2.2. amministrare l'eredità o parte di essa
3. I poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità riguardano (*)
- 3.1. l'intera eredità
- 3.2. l'intera eredità salvo le seguenti quote o i seguenti beni (precisare):
-
-
-
-
-
- 3.3. le seguenti quote specifiche o i seguenti beni specifici (precisare):
-
-
-
-
-
4. La persona citata alla sezione 1 gode dei seguenti poteri (*) (¹²):
- 4.1. ottenere tutte le informazioni relative ai beni del patrimonio e ai debiti ereditari
- 4.2. prendere conoscenza di tutti i testamenti e altri documenti relativi all'eredità
- 4.3. prendere o chiedere provvedimenti cautelari
- 4.4. prendere provvedimenti d'urgenza
- 4.5. recuperare i beni
- 4.6. recuperare i crediti rilasciando debita ricevuta
- 4.7. eseguire e risolvere contratti
- 4.8. accendere, gestire e chiudere conti correnti bancari
- 4.9. contrarre prestiti
- 4.10. traferire o imporre un onere sui beni
- 4.11. costituire diritti reali o un'ipoteca sui beni
- 4.12. alienare: un bene immobile un altro bene
- 4.13. effettuare prestiti
- 4.14. proseguire un'attività commerciale
- 4.15. esercitare i diritti di azionista
- 4.16. stare in giudizio
- 4.17. pagare i debiti

- 4.18. soddisfare i legati
- 4.19. dividere la massa ereditaria
- 4.20. devolvere il patrimonio residuo
- 4.21. disporre l'iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili
- 4.22. effettuare donazioni
- 4.23. altro (precisare):
-
-

Se, spuntate una o più caselle, non risulta comunque chiaro di quali poteri gode esattamente l'esecutore testamentario/amministratore dell'eredità, aggiungere tutte le precisazioni del caso ⁽¹⁷⁾:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Precisare se uno dei poteri di cui alla sezione 4 è esercitato in via residuale, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012(*):

.....

.....

.....

.....

5. L'esecutore testamentario/amministratore dell'eredità è nominato ⁽¹²⁾:

- 5.1. in forza di una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)
- 5.2. con decisione giudiziaria
- 5.3. per accordo tra gli eredi
- 5.4. per legge

6. I poteri discendono⁽¹²⁾

- 6.1. da una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)
- 6.2. da una decisione giudiziaria
- 6.3. da un accordo tra gli eredi
- 6.4. dalla legge

7.	Gli obblighi e i doveri discendono ⁽¹²⁾ :
7.1.	<input type="checkbox"/> da una disposizione a causa di morte (cfr. punto 7.2 del modulo di certificato)
7.2.	<input type="checkbox"/> da una decisione giudiziaria
7.3.	<input type="checkbox"/> da un accordo tra gli eredi
7.4.	<input type="checkbox"/> dalla legge
8.	Condizioni e restrizioni ai poteri di cui alla sezione 4 ⁽¹⁸⁾ (*):

(*) Informazioni obbligatorie.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.

⁽²⁾ Indicare elementi come l'ultima residenza abituale del defunto o l'accordo di scelta del foro.

⁽³⁾ Per le persone giuridiche, compilare e accludere l'allegato I.

Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un richiedente.

Per i rappresentanti, compilare e accludere l'allegato II.

⁽⁴⁾ Indicare il numero più pertinente, se del caso.

⁽⁵⁾ Il concetto di partner di fatto ricomprende l'istituto della convivenza come contemplato in alcuni Stati membri (es. «sambo» in Svezia o «avopuoliso» in Finlandia).

⁽⁶⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una disposizione a causa di morte.

⁽⁷⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona giuridica.

⁽⁸⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un rappresentante.

⁽⁹⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un regime patrimoniale.

⁽¹⁰⁾ Per maggiori informazioni sulle norme nazionali relative agli effetti patrimoniali del matrimonio o delle unioni registrate, consultare il portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>)

⁽¹¹⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un erede.

⁽¹²⁾ Spuntare più di una casella se necessario.

⁽¹³⁾ Indicare se l'erede ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio).

⁽¹⁴⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di un legatario.

⁽¹⁵⁾ Indicare se il legatario ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione (nel qual caso indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto). Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio).

⁽¹⁶⁾ Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di una persona.

⁽¹⁷⁾ Indicare ad esempio se l'esecutore/amministratore può esercitare le funzioni descritte sopra in nome proprio.

⁽¹⁸⁾ Indicare ad esempio se l'esecutore/amministratore può esercitare le funzioni descritte sopra in nome proprio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2014****che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il meptildinocap le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/589/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 12 agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences una domanda di iscrizione della sostanza attiva meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli usi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 25 ottobre 2006 lo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione ⁽⁴⁾, il 17 maggio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. Il 10 agosto 2012 la valutazione dei dati supplementari a cura del Regno Unito è stata presentata sotto forma di un progetto aggiornato di relazione di valutazione.
- (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 26 novembre 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁵⁾ sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva meptildinocap come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e approvati il 10 ottobre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul meptildinocap.
- (5) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il meptildinocap.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di verifica.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/589/CE della Commissione, del 31 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell'aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

⁽⁵⁾ EFSA Journal (2014);12(1):3473. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

- (7) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.
- (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della situazione specifica generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è tuttavia opportuno applicare le disposizioni riportate in appresso. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato, in conformità dei principi uniformi.
- (9) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (10) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva meptildinocap, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 30 settembre 2015 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti meptildinocap come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente meptildinocap come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 marzo 2015 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente meptildinocap come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente meptildinocap come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Meptildinocap N. CAS 6119-92-2 N. CIPAC 811	Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25–0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate	<p>≥ 900 g/kg (miscela di isomeri <i>trans</i> e di isomeri <i>cis</i> con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1)</p> <p>Impurezze rilevanti: 2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato</p> <p>tenore massimo: 0,4 g/kg</p>	1° aprile 2015	31 marzo 2025	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 maggio 2014.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <p>a) al rischio per gli operatori; b) al rischio per gli invertebrati acquatici.</p> <p>Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:</p> <p>a) la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti (3RS)-3-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido butanoico (X103317) e (2RS)-2-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido propionico (X12335709); b) il possibile impatto dell'eventuale degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.</p> <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«80	Meptildinocap N. CAS 6119-92-2 N. CIPAC 811	Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25 – 0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate	≥ 900 g/kg (miscela di isomeri <i>trans</i> e di isomeri <i>cis</i> con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1) Impurezze rilevanti: 2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato tenore massimo: 0,4 g/kg	1° aprile 2015	31 marzo 2015	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 maggio 2014.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <p>a) al rischio per gli operatori;</p> <p>b) al rischio per gli invertebrati acquatici.</p> <p>Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di verifica riguardanti:</p> <p>a) la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti (3RS)-3-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido butanoico (X103317) e (2RS)-2-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido propionico (X12335709)</p> <p>b) il possibile impatto dell'eventuale degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.</p> <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2014****che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base antidumping»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

previa informazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 giugno 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e di Taiwan, in seguito a una denuncia presentata il 13 maggio 2014 dalla EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
- (2) Il 14 agosto 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina, in seguito a una denuncia presentata il 1° luglio 2014 dalla EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

A. PRODOTTO IN ESAME

- (3) Il prodotto oggetto della registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Cina e di Taiwan («il prodotto in esame»).

B. RICHIESTA

- (4) Le richieste di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni sono state presentate dal denunziante, rispettivamente il 25 e il 29 settembre 2014. Il denunziante che chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano soggette a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C. MOTIVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.

- (6) Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e di sovvenzioni. Le importazioni a basso prezzo hanno causato un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, all'industria dell'Unione.
- (7) Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame siano oggetto di dumping. Per la Cina, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sul costo di produzione totale maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli USA come paese di riferimento. Per Taiwan, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato su un valore normale costruito (costi di fabbricazione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti).
- (8) Le prove del dumping sono basate su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nell'insieme, e data l'entità dei margini di dumping denunciati, tali prove sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori della Cina e di Taiwan esercitano pratiche di dumping.
- (9) Per quanto concerne le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono oggetto di sovvenzioni. Le sovvenzioni denunciate consistono, tra l'altro, in:
- un trasferimento diretto di fondi e un potenziale trasferimento diretto di fondi o di obbligazioni, ad esempio prestiti all'industria di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo;
 - programmi d'intervento sui titoli, ad esempio la conversione del debito in azioni, iniezioni di capitale, l'esenzione dal versamento di dividendi per le imprese pubbliche;
 - programmi di sovvenzione, ad esempio il programma *China World Top Brand*, i programmi *Famous Brands*/programmi di amministrazioni sub-centrali per la promozione di marchi d'esportazione famosi (per esempio Chongqing, Hubei, Màanshan, i programmi *Wuhan Famous Brands* e *Shandong Province Top Brands*), programmi per il rimborso delle spese legali antidumping, il fondo statale per progetti tecnologici *State Key Technology Project Fund*, i sussidi all'esportazione;
 - programmi regionali, ad esempio il programma di rilancio della regione nordorientale *Northeast Revitalization Programme*, i sussidi all'esportazione, i crediti all'esportazione, le sovvenzioni del programma *Science and Technology* della provincia di Jiangsu, le sovvenzioni della provincia di Liaoning, il programma *Five Point One Line*, le sovvenzioni concesse nella zona di Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin: il fondo *Science and Technology Fund*;
 - esenzione o non riscossione di imposte statali (per esempio crediti e cancellazione di interessi per le imprese statali);
 - programmi per l'imposta sul reddito e altre imposte dirette, ad esempio:
 - un credito sull'imposta sul reddito per l'acquisto di apparecchiature di produzione fabbricate sul mercato nazionale;
 - politiche fiscali preferenziali per le società riconosciute come imprese del settore delle alte e nuove tecnologie;
 - politiche fiscali per la detrazione delle spese di ricerca e di sviluppo;
 - agevolazioni per l'imposta sul reddito a imprese impegnate nell'utilizzo integrato delle risorse («materie prime speciali»);
 - credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature speciali;
 - una politica preferenziale in materia di imposta sul reddito per le imprese della regione nordorientale;
 - sconti fiscali locali di vario tipo, come quelli concessi nella provincia di Shandong, nella città di Chongqing e nella regione Guangxi Zhuang, nonché agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali;
 - esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;
 - programmi di esenzione dall'imposta indiretta e dai dazi, ad esempio esenzioni dall'IVA e dai dazi sull'importazione per le imprese a partecipazione estera (FIE — Foreign Invested Enterprises) e per alcune imprese nazionali che utilizzano apparecchiature importate in industrie agevolate;
 - rimborsi dell'IVA per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale;
 - agevolazioni fiscali per le regioni centrali e occidentali;
 - detrazione dell'IVA sulle attività fisse nella regione centrale;
 - programmi regionali, ad esempio le sovvenzioni concesse nella zona di Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin;

- la fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, ad esempio la fornitura di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (per esempio ferrocromo, nichel e ghisa al nichel, molibdeno e rottami di acciaio inossidabile) a un prezzo inferiore a quello adeguato;
- la fornitura di fattori di produzione a un prezzo inferiore a quello adeguato, ad esempio l'acciaio inossidabile, laminato a caldo e a barre, i diritti di utilizzo dei terreni, l'acqua e l'energia elettrica, la fornitura elettrica ed idrica nella provincia di Jiangsu.
- (10) Secondo la denuncia, i suddetti regimi costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo la denuncia, tali regimi sono condizionati ai risultati delle esportazioni e/o subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione e/o limitati a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi e, di conseguenza, sono specifici e compensabili.
- (11) Considerato quanto precede, gli elementi di prova dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.
- (12) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la richiesta fornisce elementi di prova sufficienti dell'esistenza di circostanze critiche in cui, per il prodotto in esame, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce che beneficiano di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve. Tali circostanze sono comprovate anche dal notevole aumento delle importazioni in un breve periodo di tempo (dal gennaio al luglio 2014), corrispondente complessivamente a circa il 90 % per i due paesi.
- (13) Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrecano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti le richieste di registrazione, le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo tra il 2010 e il 2013 e un ulteriore aumento di circa il 115 % per la Cina e del 66 % per Taiwan nel 2014. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò compromette gravemente i risultati complessivi e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova relativi ai fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione, sostenuti da dati di Eurostat disponibili al pubblico.
- (14) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella successiva corrispondenza, del fatto che gli importatori sapessero o dovessero sapere che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecavano o potevano arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina e da Taiwan sono state già oggetto di un'inchiesta antidumping nell'Unione nel periodo 2008-2009. La decisione della Commissione che chiude l'inchiesta ⁽¹⁾ ha stabilito che i prezzi cinesi e taiwanesi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e che non poteva essere escluso il ricorso a pratiche di dumping pregiudizievoli. Le importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono state sottoposte anche a un monitoraggio, tra l'altro ai fini dell'apertura di un nuovo procedimento. Inoltre, il Brasile, Taiwan, la Thailandia e il Vietnam hanno successivamente istituito dazi antidumping nei confronti delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Infine, data l'entità del dumping praticato, è ragionevole supporre che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.
- (15) Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che tale pregiudizio è causato o sarebbe causato da un ulteriore aumento sostanziale di queste importazioni. Dati i tempi, il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (come il crescente livello delle scorte o l'utilizzo ridotto delle capacità) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura degli attuali procedimenti rende inoltre probabile un ulteriore aumento delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

D. PROCEDURA

- (16) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunziante ha fornito elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni.

⁽¹⁾ GUL 98 del 17.4.2009, pag. 42, considerando (18).

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. REGISTRAZIONE

- (18) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere soggette a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse risultare la necessità di istituire dazi antidumping e/o anti-sovvenzioni, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni.
- (19) L'importo degli eventuali dazi futuri dipenderà dai risultati combinati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
- (20) Secondo le stime del denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio è di circa il 10-25 % per la Cina e Taiwan e i margini di sottoquotazione sono del 40-50 % per la Cina e del 20-40 % per Taiwan per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di dumping stimato in base alla denuncia antidumping, vale a dire il 10-25 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.
- (21) Il denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni ritiene che il livello di sovvenzione sia significativo senza fornire una quantificazione precisa del margine di sovvenzione. In base alle stime, il margine di sottoquotazione medio è del 40-50 % per il prodotto in esame per la Cina. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di sovvenzione stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 40-50 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (22) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, ad adottare misure appropriate per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1332/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	AL	60,4	
	IL	97,8	
	MA	77,7	
	TN	139,2	
	TR	97,9	
	ZZ	94,6	
	0707 00 05	AL	63,5
EG		191,6	
TR		147,2	
ZZ		134,1	
0709 93 10	MA	63,4	
	TR	128,9	
	ZZ	96,2	
0805 10 20	AR	35,3	
	MA	68,6	
	TR	61,9	
	UY	32,9	
	ZA	31,0	
	ZW	33,9	
	ZZ	43,9	
	0805 20 10	MA	67,5
ZZ		67,5	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	88,5	
	TR	79,4	
	ZZ	84,0	
	0805 50 10	TR	83,3
ZZ		83,3	
0808 10 80	BR	51,7	
	CL	79,9	
	NZ	90,6	
	US	93,8	
	ZA	143,5	
	ZZ	91,9	
	0808 30 90	CN	82,7
		TR	174,9
US		173,2	
ZZ		143,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1333/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 26 novembre 2014****relativo alle statistiche sui mercati monetari****(BCE/2014/48)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) Per l'assolvimento dei suoi compiti il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede l'elaborazione di statistiche sulle operazioni di mercato monetario, in particolare sulle operazioni di mercato monetario garantite, non garantite e relative a determinati strumenti derivati, come ulteriormente precisato dal presente regolamento, concluse da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), ad esclusione delle banche centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), con altre IFM e tra IFM e altre istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, fatta eccezione per le operazioni infragruppo.
- (2) Il principale obiettivo dell'elaborazione di tali statistiche è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di statistiche esaustive, dettagliate e armonizzate relative ai mercati monetari nell'area dell'euro. I dati ricavati dalle operazioni raccolte in relazione ai predetti segmenti di mercato forniscono informazioni sul meccanismo di trasmissione delle decisioni di politica monetaria. Esse costituiscono pertanto una serie di statistiche necessarie a fini di politica monetaria.
- (3) La raccolta di dati statistici è altresì necessaria per permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al meccanismo di vigilanza unico (MVU) in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾. In questo contesto, la raccolta di dati statistici è altresì necessaria per sostenere la BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di stabilità finanziaria.
- (4) Le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbero informare la BCE ove decidano di non raccogliere i dati richiesti ai sensi del presente regolamento, nel qual caso la BCE assume il compito di raccogliere i dati direttamente dagli operatori segnalanti.
- (5) La BCE è tenuta, in virtù dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (6) Per ridurre al minimo l'onere di segnalazione posto a carico delle IFM e garantire allo stesso tempo la disponibilità di statistiche di alta qualità, la BCE inizialmente richiederà la segnalazione dei dati alle IFM più grandi dell'area dell'euro, individuate sulla base del totale delle principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio per tutte le IFM dell'area dell'euro. Dal [1° gennaio 2017] il Consiglio direttivo della BCE può ampliare il numero delle IFM segnalanti anche tenendo in considerazione altri criteri, come la significatività dell'operatività dell'IFM sui mercati monetari e la sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario. Per garantire un livello minimo di rappresentatività geografica la BCE assicura che vi siano almeno tre IFM segnalanti per ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito, lo «Stato membro dell'area dell'euro»). Le BCN possono altresì raccogliere dati da IFM che non facciano parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sulla base degli obblighi che fanno loro carico in materia statistica a livello nazionale, nel qual caso tali dati sono segnalati e verificati ai sensi del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Parere del 14 novembre 2014 (GU C 407 del 15.11.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- (7) Per ridurre ulteriormente l'onere di segnalazione a carico delle IFM, evitando di sottoporle ad una duplicazione di obblighi segnaletici assicurando nel contempo la disponibilità di dati statistici tempestivi e di elevata qualità, la BCE dovrebbe avere la possibilità di esonerarle dalla segnalazione dei dati relativi a operazioni di finanziamento tramite titoli o contratti derivati se tali dati sono già stati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, a condizione che la BCE abbia effettivo accesso a informazioni tempestive e standardizzate in conformità agli obblighi specificati nel presente regolamento.
- (8) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione di obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell'area dell'euro che vi sono effettivamente soggetti. L'articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
- (9) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC.
- (10) Nella misura in cui i dati raccolti ai sensi del presente regolamento contengono informazioni statistiche riservate, le norme applicabili per la protezione e l'uso di tali informazioni sono quelle dettate dagli articolo 8 e 8-*quater* del regolamento (CE) n. 2533/98.
- (11) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti che non adempiano ai rispettivi obblighi di segnalazione imposti da regolamenti o decisioni della BCE,
- (12) Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.
- (13) Gli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti in altri atti e strumenti giuridici della BCE, che possono, almeno parzialmente, riguardare anche segnalazioni operazione per operazione o segnalazioni aggregate di informazioni statistiche sui mercati monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per «operatore segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato di cui alla predetta disposizione;
- 2) «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽¹⁾ e comprende tutte le succursali di IFM ubicate nell'Unione e nell'EFTA, salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;
- 3) per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari diversi dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione come previsto nel Sistema europeo dei conti già oggetto di revisione (di seguito, il «SEC 2010») disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- 4) per «imprese di assicurazione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi come previsto nel SEC 2010;
- 5) per «fondi pensione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale) come previsto nel SEC 2010;
- 6) per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie come previsto nel SEC 2010;
- 7) per «amministrazioni pubbliche» si intendono unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese come previsto nel SEC 2010;
- 8) per «totale delle principali attività di bilancio» si intende il totale delle attività meno le altre attività nell'accezione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
- 9) per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario concluse tra IFM e tra IFM e AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, banche centrali, amministrazioni pubbliche e società non finanziarie, ad esclusione delle operazioni infragruppo nel periodo di segnalazione di interesse;
- 10) per «strumento del mercato monetario» si intende uno degli strumenti elencati negli allegati I, II e III;
- 11) per «fondo comune monetario» si intende un organismo d'investimento collettivo soggetto ad autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o costituisce un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, investe in attività di breve termine e presenta come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o il mantenimento del valore di un investimento;
- 12) per «banca centrale» si intende una banca centrale a prescindere dalla sua sede;
- 13) per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione;
- 14) per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che ricevono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II e III da altre IFM e/o da AIF, da imprese di assicurazione, da fondi pensione, da amministrazioni pubbliche, da banche centrali a fini di investimento o da società non finanziarie, ovvero in favore di tali soggetti.
- 15) per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, inclusi ma non solo i gruppi bancari, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni i cui bilanci sono consolidati ai fini della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 16) per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
- 17) per «succursale dell'Unione e dell'EFTA» si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell'Unione o in un paese dell'EFTA;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 18) per «European Free Trade Association» (EFTA) si intende l'organizzazione intergovernativa istituita per promuovere il libero scambio e l'integrazione economica a vantaggio degli Stati membri che ne fanno parte;
- 19) per «operazione infragruppo» si intende un'operazione in strumenti di mercato monetario tra un operatore segnalante con un'altra impresa integralmente inclusa nello stesso bilancio consolidato. Le imprese che partecipano all'operazione sono considerate integralmente incluse nello «stesso consolidamento» quando:
- a) sono incluse in un consolidamento ai sensi della direttiva 2013/34/UE ovvero degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, ai sensi dei Generally Accepted Accounting Principles di tale paese terzo, considerati equivalenti agli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione ⁽²⁾ (ovvero dei principi contabili di un paese terzo il cui utilizzo è consentito ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento); ovvero
 - b) sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata esercitata dall'autorità competente di un paese terzo ritenuta equivalente a quella regolata dai principi dettati dall'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE;
- 20) per «giorno lavorativo», in relazione a una data specificata in un accordo o in una conferma di un'operazione in uno strumento del mercato monetario, si intende il giorno nel quale le banche commerciali e i mercati in valuta estera esercitano la normale attività (anche trattando lo strumento del mercato monetario in questione) e regolano i pagamenti nella stessa valuta dell'obbligazione di pagamento esigibile o calcolata in riferimento a tale data. In caso di un'operazione in uno strumento del mercato monetario regolata da un contratto quadro standard della Federazione bancaria europea (FBE), dalla Loan Market Association (LMA), dalla International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) o di altre importanti associazioni di mercato europee o internazionali, si utilizza la definizione ivi enunciata o incorporata tramite rinvio. In relazione al regolamento di qualsivoglia operazione in uno strumento del mercato monetario che debba essere regolata mediante un determinato sistema di regolamento, si intende un giorno nel quale quel sistema di regolamento è in funzione per il regolamento di tale operazione;
- 21) per «giorno di regolamento TARGET2» si intende un giorno nel quale il sistema Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è in funzione;
- 22) per «operazione di pronti contro termine» si intende l'accordo in forza del quale le parti effettuano operazioni nelle quali una parte (il «venditore») acconsente di vendere all'altra (il «compratore») determinate attività («titoli», «merce» o «altre attività finanziarie») ad una data prossima verso il pagamento di un prezzo di acquisto da parte del compratore in favore del venditore con il contestuale impegno da parte del compratore di rivendere al venditore le attività ad una certa data o su richiesta verso il pagamento del prezzo di riacquisto da parte del venditore in favore del compratore. Tutte le operazioni di questo tipo possono costituire una vendita con patto di riacquisto o una operazione di acquisto con patto di rivendita. Per «operazione di pronti contro termine» può anche intendersi un accordo con il quale determinate attività sono costituite in pegno ed è conferito un diritto generale al loro riutilizzo in cambio di un prestito in denaro ad una data prossima con rimborso del prestito concesso e degli interessi maturati ad una data non prossima verso la restituzione delle attività. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto possono essere effettuate con scadenza ad una data prestabilita («operazioni di pronti contro termine a termine fisso») o senza una scadenza predeterminata con facoltà per entrambe le parti di rinnovare o risolvere il contratto ogni giorno («operazioni di pronti contro termine aperti»);
- 23) per «operazione di pronti contro termine triparty» si intende un'operazione di pronti contro termine nel quale un terzo è responsabile dell'individuazione e della gestione delle garanzie finché l'operazione è in corso;
- 24) per «operazione di swap in valuta» si intende un'operazione di swap nella quale un parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un certo ammontare di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto (noto come tasso di cambio a pronti) con l'impegno a riacquistare la valuta venduta ad una data futura (nota come data di scadenza) verso la vendita della valuta inizialmente acquistata a un diverso tasso di cambio (noto come tasso di cambio a termine);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- 25) per «swap su indici overnight» (overnight index swap, OIS) si intende uno swap sui tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è uguale alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) per un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione. Poiché tale regolamento si concentra esclusivamente su OIS denominati in euro, il tasso di interesse overnight sarà l'EONIA;
- 26) per «quadro LCR Basilea III» si intende il coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) proposto dal comitato di Basilea e approvato il 7 gennaio 2013 dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, l'organo di supervisione del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come standard minimo di regolamentazione internazionale per misure di liquidità a breve termine nel settore bancario.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM residenti nell'area dell'euro individuate tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dal Consiglio direttivo come operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2 o 3, secondo il caso, o IFM identificate come operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 4, sulla base dei criteri ivi enunciati, e ai quali è stata data comunicazione degli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito, gli «operatori segnalanti»).

2. All'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio direttivo può decidere che un'IFM è un agente segnalante se il totale delle principali attività di bilancio dell'IFM supera lo 0,35 per cento del totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro sulla base dei dati più recenti a disposizione della BCE, ossia:

- a) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno civile precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero
- b) se i dati di cui al punto a) non sono disponibili, i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini di tale decisione sono escluse dal calcolo del totale delle principali attività di bilancio della rispettiva IFM le succursali ubicate al di fuori del paese ospitante l'IFM.

3. Dal 1° gennaio 2017 il Consiglio direttivo può decidere di classificare ogni altra IFM come operatore segnalante sulla base della dimensione delle sue principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro, della significatività dell'operatività dell'IFM nella negoziazione di strumenti del mercato monetario e della sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o in singoli Stati membri.

4. Dal 1° gennaio 2017 il Consiglio direttivo può altresì decidere che, per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, almeno tre IFM siano individuate come operatori segnalanti. Di conseguenza, se sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, in un determinato Stato membro dell'area dell'euro siano selezionate meno di tre IFM, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno altresì comprese altre IFM di quello Stato membro dell'area dell'euro ritenute rappresentative dalla BCN competente (di seguito, gli «operatori segnalanti rappresentativi»), in modo che per quello Stato membro dell'area dell'euro siano individuati almeno tre operatori segnalanti.

Gli operatori segnalanti rappresentativi sono selezionati tra gli enti creditizi di maggiori dimensioni residenti nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, sulla base del totale delle principali attività di bilancio degli enti, a meno che criteri alternativi siano stati suggeriti dalle BCN e approvati per iscritto dalla BCE.

5. La BCE o la BCN competente comunicano alle IFM interessate eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 e gli obblighi che fanno loro carico ai sensi del presente regolamento. La comunicazione è inviata in forma scritta almeno quattro mesi prima della prima segnalazione.

6. Nonostante eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, le BCN possono altresì raccogliere statistiche sul mercato monetario da IFM residenti nel proprio Stato membro che non siano operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, sulla base degli obblighi di segnalazione statistica nazionali (di seguito, gli «operatori segnalanti aggiuntivi»). Ove una BCN individui in tal modo operatori segnalanti aggiuntivi ne dà loro immediata comunicazione.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, anche per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità assicurano la fornitura delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.
3. Nonostante l'obbligo di segnalazione previsto al paragrafo 1, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 residenti nello Stato membro della BCN segnalino le informazioni statistiche specificate negli allegati I, II e III alla BCE. La BCN informa al riguardo la BCE e gli operatori segnalanti, dopo di che la BCE definisce e attua le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti e assume il compito di raccogliere i dati richiesti direttamente dagli operatori segnalanti.
4. Se una BCN ha selezionato operatori segnalanti aggiuntivi e dato loro la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, questi segnalano con cadenza quotidiana alla BCN informazioni statistiche relative agli strumenti del mercato monetario. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti aggiuntivi alla BCE su richiesta di quest'ultima in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità agli obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità consentano l'acquisizione delle informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Tempestività

1. Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche indicate agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE nel modo di seguito indicato.
 - a) I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
 - b) I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 CET del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
 - c) I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.
2. In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario indicate negli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti nel modo di seguito indicato.
 - a) I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
 - b) I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
 - c) I dati raccolti da operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data di contrattazione, una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti, ovvero una volta al mese prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 dopo la fine del mese al quale i dati sono riferiti. Le BCN determinano la frequenza di segnalazione e ne informano prontamente la BCE. Le BCN possono riesaminare annualmente la frequenza di segnalazione.
 - d) I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.
3. Le BCN stabiliscono i termini entro i quali devono ricevere i dati dagli operatori segnalanti al fine di rispettare le proprie scadenze segnaletiche, come specificate nel paragrafo 2, e li comunicano agli operatori segnalanti.

4. Qualora una scadenza di cui ai paragrafi 1 o 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.

Articolo 5

Deroga

Ove siano stati individuati operatori segnalanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti possano trasmetterle statistiche giornaliere sul mercato monetario una volta alla settimana prima delle 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti se, per ragioni operative, essi non sono in grado di adempiere all'obbligo di segnalazione quotidiana. La BCE può dettare condizioni per l'applicazione della deroga da parte delle BCN.

Articolo 6

Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze

1. In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possa incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'operatore segnalante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCE e la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento. Inoltre, l'operatore segnalante dà comunicazione dell'operazione alla BCE e alla BCN interessata entro 14 giorni dal suo perfezionamento.

2. Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante incorporazione ai sensi della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ed uno dei soggetti partecipanti alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto originato dalla fusione continua ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente regolamento.

3. Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante la costituzione di una società nuova ai sensi della direttiva 2011/35/UE e uno dei soggetti che partecipano alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto risultante dalla fusione continua a effettuare le segnalazioni se rientra nella definizione di operatore segnalante.

4. Se un operatore segnalante si scinde in due o più soggetti mediante incorporazione o costituzione di nuove società ai sensi della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e uno dei nuovi soggetti è un operatore segnalante, le segnalazioni sono effettuate dal nuovo soggetto ai sensi del presente regolamento. La scissione comprende altresì operazioni di scorporo per effetto delle quali un operatore segnalante trasferisce tutte le proprie attività o parte di esse a una nuova società in cambio di azioni della nuova società.

5. Se un operatore segnalante diviene insolvente, perde la propria licenza bancaria o cessa altrimenti di esercitare l'attività bancaria, come confermato dall'autorità di vigilanza competente, esso cessa di essere soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.

6. Ai fini del paragrafo 5, un operatore segnalante è considerato insolvente se ricorre una o più delle seguenti ipotesi:

- a) l'operatore segnalante effettua una cessione generale a beneficio dei creditori o al fine di addivenire a una riorganizzazione, a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare con i creditori;
- b) l'operatore segnalante riconosce per iscritto la propria incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza;
- c) l'operatore segnalante richiede, acconsente o presta acquiescenza alla nomina di un fiduciario, amministratore, curatore fallimentare, liquidatore o analogo ufficiale anche limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa;
- d) è presentata o depositata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale o presso altro organo o autorità competente un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'operatore segnalante, escluse quelle presentate da una controparte in relazione a obbligazioni dell'operatore segnalante nei suoi confronti;
- e) l'operatore segnalante è posto in liquidazione o diviene insolvente ovvero è ammesso a procedure analoghe ovvero questi o un ente pubblico o altro soggetto o persona presenta istanza per la sua riorganizzazione, ammissione al concordato preventivo o fallimentare, ristrutturazione, amministrazione, liquidazione o scioglimento o analogo rimedio ai sensi di qualsivoglia disposizione legale o regolamentare presente o futura, ove tale istanza non sia sospesa o respinta entro trenta giorni dalla sua presentazione, eccezion fatta per il caso di istanza di liquidazione o altra procedura analoga, rispetto alle quali il termine di trenta giorni non si applica;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

- f) è nominato un fiduciario, un amministratore, un curatore fallimentare, un liquidatore o un altro analogo ufficiale per l'operatore segnalante o limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; ovvero
- g) è convocata una riunione dei creditori al fine di valutare l'ammissione a una procedura di concordato (o ad altra procedura analoga).

Articolo 7

Disposizioni in materia di riservatezza

1. La BCE e le BCN, quando ricevono e trattano ai sensi del presente regolamento dati contenenti informazioni riservate, ovvero li condividono con altre BCN dell'area dell'euro, applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli 8 e 8 *quater* del regolamento (CE) n. 2533/98.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, informazioni riservate contenute in dati statistici raccolti dalla BCE o da una BCN ai sensi del presente regolamento non sono trasmessi ad autorità o terzi diversi dalla BCE e dalle BCN dell'area dell'euro né con questi condivisi, a meno che l'operatore segnalante interessato abbia comunicato per iscritto alla BCE o alla BCN interessata il proprio previo consenso e la BCE o la BCN interessata, secondo il caso, abbia sottoscritto un idoneo accordo di riservatezza con tale operatore segnalante.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Alla BCE e alle BCN, secondo il caso, è conferito il diritto di verifica e, se necessario, di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire in conformità agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all'articolo 3 e degli allegati I, II e II del presente regolamento. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità ai concetti e alle revisioni di cui all'allegato IV. Si applica altresì l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apporre modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Prima segnalazione

1. Nel caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, ha inizio con i dati dal 1° aprile 2016.
2. In caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata all'operatore segnalante dalla BCE o dalla BCN interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e in ogni caso non prima di 12 mesi dall'adozione della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4.
3. Inoltre, quando siano stati selezionati operatori segnalanti rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, un operatore segnalante rappresentativo può presentare una richiesta scritta alla BCE o alla BCN competente per il rinvio temporaneo della data di prima segnalazione, specificando le ragioni del rinvio. Il rinvio richiesto può essere concesso per un massimo di sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi. La BCE, o la BCN competente, può consentire di rinviare la data di prima segnalazione per l'operatore segnalante rappresentativo che ne ha fatto richiesta se ritiene il rinvio giustificato. Inoltre, se l'operatore segnalante rappresentativo non ha dati da segnalare o è esclusivamente in possesso di dati che sia la BCE che la BCN considerano non rappresentativi alla data di prima segnalazione, la BCN può consentire l'esonero dell'operatore segnalante dall'applicazione della data di prima segnalazione. Tale esonero può essere concesso esclusivamente dalla BCN di concerto con la BCE se entrambe ritengono la richiesta giustificata e ciò non compromette la rappresentatività del campione di segnalazione.

4. Nel caso di IFM selezionate come operatori segnalanti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata dalla BCN all'operatore segnalante aggiuntivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6.

Articolo 11

Clausola di riesame periodico

La BCE riesamina il funzionamento del presente regolamento 12 mesi dopo la prima segnalazione e redige un rapporto a riguardo. In conformità alle raccomandazioni formulate nel rapporto la BCE ha facoltà di aumentare o ridurre il numero di operatori segnalanti e/o gli obblighi di segnalazione statistica. Dopo tale revisione iniziale, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno aggiornati ogni due anni.

Articolo 12

Disposizione transitoria

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 1° luglio 2016 agli operatori segnalanti sarà consentito di segnalare le statistiche sul mercato monetario per alcuni ma non per tutti i giorni di interesse alla BCE o alla BCN competente. La BCE o la BCN competente possono specificare i giorni per i quali è richiesta la segnalazione.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di contrattazione), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI1. Tipologia di dati inerenti all'operazione ⁽¹⁾ da segnalare per ciascuna operazione

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Transaction identifier (identificativo dell'operazione)	Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.	L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.
Reporting date (data di segnalazione)	Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.	
Electronic time stamp (marcatore temporale elettronico)	Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.	
Counterparty code (codice della controparte)	Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.	Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP. Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.
Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)	Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.	Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.
Counterparty location (localizzazione della controparte)	Codice ISO del paese in cui la controparte ha sede legale.	Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.
Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)	Importo inizialmente concesso o preso in prestito.	

⁽¹⁾ Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)	Importo nominale del titolo costituito in garanzia	Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN).
Trade date (data di contrattazione)	Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.	
Settlement date (data di regolamento)	Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore.	In caso di operazioni di pronti contro termine aperte è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro).
Maturity date (data di scadenza)	La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore.	In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata.
Transaction sign (segno dell'operazione)	Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo).	
ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia)	Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166).	Da segnalare ad esclusione delle operazioni di pronti contro termine triparty e di tutte le altre operazioni di pronti contro termine nelle quali i titoli costituiti in pegno non sono identificati tramite un unico codice ISIN.
Collateral type (tipo di garanzia)	Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.	Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.
Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali)	Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità	La segnalazione di questo campo è facoltativa.
Deal rate (tasso dell'operazione)	Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.	
Collateral haircut (scarto di garanzia)	Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa.	La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia.

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty)	Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty	Da indicare in caso di pronti contro termine triparty.
Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty)	Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso.	Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (beneficiario in caso di operazioni effettuate tramite controparti centrali).		

2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III ⁽¹⁾.

3. Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.

⁽¹⁾ Cfr. «Basilea III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools», pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo: www.bis.org.

ALLEGATO II

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite

PARTE 1

TIPO DI STRUMENTI

1. Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
 - a) tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti indicati nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di contrattazione), erogati all'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché da società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;
 - b) tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di contrattazione) mediante depositi non garantiti o mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.
2. La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.

Tipo di strumento	Descrizione
Deposits (Depositi)	Depositi fruttiferi non garantiti rimborsabili con preavviso o a scadenza non superiore a un anno ricevuti (in prestito) o collocati dall'operatore segnalante.
Certificate of deposit (certificato di deposito)	Strumento di debito a tempo determinato emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno.
Commercial paper (carta commerciale)	Strumento di debito non garantito o garantito da garanzie fornite dall'emittente con scadenza non superiore a un anno, fruttifero o scontato.
Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)	Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, ad esempio mediante la fissazione di un tasso di riferimento sottostante come l'Euribor a date prestabilite note come date di revisione, con scadenza non superiore a un anno.
Puttable instruments (strumenti con opzione put)	Strumento di debito nel quale il possessore ha un'opzione put, ossia la facoltà di richiedere all'emittente il rimborso anticipato, esercitabile per la prima volta non oltre un anno dalla data di emissione ovvero con preavviso non superiore a un anno.
Callable instruments (strumenti con opzione call)	Strumento di debito nel quale l'emittente ha un'opzione call, ossia la facoltà di rimborsare lo strumento anticipatamente, con data di rimborso finale non superiore a un anno dalla data di emissione.
Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)	<p>Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno emessi da operatori segnalanti, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione; b) strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili e riclassificati come «titoli di debito».

PARTE 2

TIPOLOGIA DI DATI

1. Tipo di dati inerenti all'operazione ⁽¹⁾ da segnalare per ciascuna operazione:

Descrizione dei dati	Definizione	Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive
Transaction identifier (identificativo dell'operazione)	Identificativo unico interno dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione.	L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.
Reporting date (data di segnalazione)	Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE e alla BCN.	
Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)	L'ora in cui l'operazione è conclusa o registrata.	
Counterparty code (codice della controparte)	Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.	Ove le operazioni siano effettuate per mezzo di una controparte centrale di compensazione, deve essere fornito l'identificativo delle entità giuridiche (legal entity identifier, LEI) della controparte centrale. Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.
Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)	Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.	Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.
Counterparty location (localizzazione della controparte)	Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.	Obbligatorio ove non sia indicato il codice di controparte. Altrimenti opzionale.
Trade date (data di contrattazione)	Data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.	
Settlement date (data di regolamento)	Data nella quale il contante è concesso in prestito dal prestatore al prestatario o nella quale è regolato l'acquisto di uno strumento di debito.	In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la data nella quale il deposito è rinnovato (ossia la data nella quale sarebbero stati rimborsati se l'opzione call non fosse stata esercitata o il prestito non fosse stato rinnovato).

⁽¹⁾ Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Questi sono disponibili sul sito Internet www.ecb.int.

Descrizione dei dati	Definizione	Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive
Maturity date (data di scadenza)	Data nella quale il contante deve essere restituito dal prestatario al prestatore o nel quale lo strumento di debito viene a scadenza e deve essere rimborsato.	In caso di strumenti con opzione call deve essere indicata la data di scadenza finale. In caso di strumenti con opzione put deve essere indicata la prima data nella quale l'opzione put può essere esercitata. In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la prima data nella quale lo strumento può essere rimborsato.
First call/put date (prima data per l'opzione put o call)	Prima data nella quale può essere esercitata l'opzione put o call.	Da segnalare solo per strumenti con opzione put o call con una data per l'esercizio dell'opzione put o call.
Call/put notice period (preavviso per l'esercizio dell'opzione put o call)	Per strumenti con opzione put o call, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale l'opzione può essere esercitata entro i quali il soggetto abilitato all'esercizio dell'opzione deve darne comunicazione al detentore o all'emittente dello strumento. Per depositi rimborsabili con preavviso, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale il deposito può essere rimborsato entro i quali il titolare del deposito deve dare comunicazione al prestatario.	Da segnalare esclusivamente per strumenti con opzione put o call esercitabili con preavviso e per depositi rimborsabili con termine di preavviso prestabilito.
Call/put	Indicatore che identifica se lo strumento è munito di opzione put o call.	
Transaction sign (segno dell'operazione)	Il segno dell'operazione consente di stabilire se il denaro segnalato come importo nominale dell'operazione è assunto o concesso in prestito.	
Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)	L'importo di denaro assunto o concesso in prestito su depositi. In caso di titoli di debito, corrisponde all'importo nominale del titolo emesso o acquistato.	
Transaction price (prezzo dell'operazione)	Prezzo al quale il titolo è emesso, ossia il rapporto in termini percentuali tra l'introito in denaro iniziale e il valore nominale.	Da segnalare come 100 per i depositi non garantiti.
Instrument type (tipo di strumento)	Da utilizzare per identificare lo strumento mediante il quale l'operazione di assunzione o concessione in prestito viene effettuata ad esempio mediante depositi non garantiti, strumenti di debito a tasso fisso a breve termine non garantiti, altri strumenti di debito a tasso variabile a breve termine non garantiti, carta commerciale garantite da attività ecc.	
Type of rate (tipo di tasso)	Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.	

Descrizione dei dati	Definizione	Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive
Deal rate (tasso dell'operazione)	Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 applicato al deposito e al quale l'importo in contante dato in prestito è remunerato. In caso di strumenti di debito, corrisponde al tasso di interesse reale effettivo (espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360) al quale lo strumento è stato emesso o acquistato.	Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso fisso.
Reference rate (tasso di riferimento)	Tasso di interesse di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.	Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile.
Spread (scostamento)	Il numero di punti base aggiunti (se positivi) o sottratti (se negativi) al tasso di riferimento sottostante per calcolare il tasso di interesse effettivo applicabile per un certo periodo.	Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile.

2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

3. Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.

ALLEGATO III

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative a derivati

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

- a) tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine predeterminato, concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.
- b) operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominati in euro concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1. Tipo di dati inerenti all'operazione ⁽¹⁾ da segnalare per ciascuna operazione di swap in valuta:

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Transaction identifier (identificativo dell'operazione)	Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.	L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.
Reporting date (data di segnalazione)	Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.	
Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)	Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.	
Counterparty code (codice della controparte)	Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.	Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP. Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.
Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)	Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte che viene trasmesso	Da utilizzare in ogni caso. Sarà indicato un codice di controparte univoco.
Counterparty location (ubicazione della controparte)	Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.	Obbligatorio ove non sia indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti opzionale.

⁽¹⁾ Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Trade date (data di contrattazione)	La data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.	
Spot value date (data valuta a pronti)	La data nella quale una parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una specifica valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.	
Maturity date (data di scadenza)	Data nella quale l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riacquistata.	
Transaction sign (segno dell'operazione)	Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce «importo nominale dell'operazione» è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.	Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.
Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)	L'ammontare di euro acquistati o venduti alla data valuta a pronti.	
Foreign currency code (codice della valuta estera)	Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.	
Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)	Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta.	
Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)	La differenza tra il tasso di cambio a pronti e il tasso di cambio a termine espresso in punti base indicato in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.	
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (beneficiario in caso di operazioni effettuate tramite controparti centrali).		

2. Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) da segnalare per ciascuna operazione:

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Transaction identifier (identificativo dell'operazione)	Identificativo interno univoco dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.	L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Campo	Descrizione dei dati	Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche
Reporting date (data di segnalazione)	Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.	
Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)	Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.	Annotazione facoltativa.
Counterparty code (codice della controparte)	Un codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante per l'operazione segnalata.	Ove le operazioni siano effettuate mediante una controparte centrale di compensazione (CCP) deve essere fornito il LEI della CCP. Nel caso in cui le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, dovrà essere indicata la classe della controparte.
Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)	Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte che viene trasmesso	Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.
Counterparty location (localizzazione della controparte)	Codice ISO relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.	Obbligatorio se non è indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.
Trade date (data di contrattazione)	Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.	
Start date (data iniziale)	Data alla quale è calcolato il tasso di interesse overnight del tasso di interesse variabile periodico.	
Maturity date (data di scadenza)	L'ultima data del periodo sul quale è calcolato il tasso di interesse overnight composto.	
Fixed interest rate (tasso di interesse fisso)	Tasso fisso utilizzato per il calcolo del rendimento degli OIS.	
Transaction sign (segno dell'operazione)	Segno indicante se il tasso di interesse fisso è pagato o ricevuto dall'operatore segnalante.	
Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)	L'importo nominale della protezione del credito.	

3. Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

4. Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.

ALLEGATO IV

Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1. Requisiti minimi per la trasmissione:

- i) le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCE e dalla BCN competente;
- ii) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCE e dalla BCN competente;
- iii) l'operatore segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCE e alla BCN competente;
- iv) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCE e alla BCN competente.

2. Requisiti minimi per l'accuratezza:

- i) le informazioni statistiche devono essere corrette;
- ii) i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;
- iii) le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;
- iv) i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCE e dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3. Requisiti minimi per la conformità concettuale:

- i) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;
- ii) all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;
- iii) i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4. Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/108/UE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 16 marzo 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 marzo 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco dei prodotti per la difesa

Nota 1 *I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» allegata al presente elenco.*

Nota 2 *In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.*

ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota *Il punto ML1 non si applica a:*

- a. *armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;*
 - b. *armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;*
 - c. *armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.*
- a. *fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;*

Nota *Il punto ML1.a non si applica:*

- a. *ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;*
 - b. *alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;*
 - c. *alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.*
 - d. *ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.*
- b. *armi ad anima liscia come segue:*
1. *armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;*
 2. *altre armi ad anima liscia, come segue:*
 - a. *armi completamente automatiche;*
 - b. *armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;*

Nota *Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.*

Nota *Il punto ML1.b. non si applica:*

- a. *alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;*
- b. *alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;*
- c. *armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;*

ML1 b. 2. Nota (segue)

d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4. e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4. e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

ML2 (segue)

- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. appositamente progettati per uso militare; e
 - 2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;
- d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3 **Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 **Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

NB 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

NB 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML4.a comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

ML4 (segue)

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
 2. appositamente progettate per «attività» relative a quanto segue:
 - a. i prodotti di cui al punto ML4.a; o
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2, il termine «attività» si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnescio, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto ML4.b comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
 2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su un "aeromobile civile" e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato del tipo civile; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; e
 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

ML5 **Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

ML5 (segue)

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;

Nota Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.

ML6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a, l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.

b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1; e
- b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1 Il punto ML6.a comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

ML6 (segue)

Nota 4 Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto ML1., ML2. o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

ML7

Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

- a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o gli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) — fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 8. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-90-1);
 9. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-89-8);
 - b. lewisiti, quali:
 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

ML7

- b. 2. (*segue*)
- c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
- b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9));
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
 2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
 4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto ML7.d non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o
 2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

- ML7 f. (segue)
2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;
 3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b;

Nota Il punto ML7.f.1 comprende:

- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
- b. gli indumenti protettivi.

N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni. N.B.:

N.B.: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

- i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1, come segue:
 - a. "vettori di espressione";
 - b. virus;
 - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: butacene (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

ML7 Nota 1 (segue)

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 **"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue:**

N.B.1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.
 2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
 3. Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
- a. "esplosivi", come segue, e relative miscele:
1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);
 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi "precursori");
 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
 7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
 10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
 12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
 13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi "precursori"), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiccio [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
 14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

ML8

a. (*segue*)

15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
 - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
 - a. RDX (ciclotrimilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
 - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi "precursori");
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi "precursori");
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
 - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
 - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
 - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

- ML8
- a. 32. (segue)
- f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - g. non utilizzato dal 2010;
 - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
 - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitanolo);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5)
38. tetrazine, come segue:
- a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
 - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
- b. "propellenti", come segue:
- 1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
 - a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati non alogenizzati;
 - b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati alogenizzati; o
 - c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
 - 2. non utilizzato dal 2013;
 - 3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
 - 4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
 - 5. "propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (- 40 °C);
 - 6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;
 - 7. "propellenti", non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
- 1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
Nota I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
 - 2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);
 - 3. carborani, decarborani (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

ML8

c. (segue)

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle «miscele» di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, miscele di combustibili o miscele "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. «metalli», come segue, e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all' 85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, quali propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.

Nota 3 Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto ML8.c.1., come segue:
 - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
 - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.

ML8

c. (*segue*)

11. Materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue:
 - a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
 - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o "materiali energetici", non contemplati altrove al punto ML8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
 1. alluminio;
 2. berillio;
 3. boro;
 4. zirconio;
 5. magnesio; o
 6. titanio;
 - b. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione e e
 - c. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;
- d. ossidanti, come segue, e relative miscele:
 1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
 2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
 3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;
 - b. ossigeno; o
 - c. azoto;

Nota 1 Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota Il punto ML8.d.10 non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

- e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
 1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi "precursori");
 2. BAMO (bisazidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi "precursori");

ML8

e. (*segue*)

3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
 4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
 5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi "precursori");
 6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri;
 - c. nitrati;
 - d. nitrazo; o
 - e. difluoroammino;
 7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);
 14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
 15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
 16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
 17. polinitroortocarbonati;
 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
 19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
 20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
- f. "additivi", come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
 2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
 3. BNO (nitrileossido di butadiene);

ML8

f. (*segue*)

4. derivati del ferrocene, come segue:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
 - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
 - d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
 - f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
 - g. propil-ferrocene;
 - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - i. dicitlopentil-ferrocene;
 - j. dicitcloesil-ferrocene;
 - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - l. dipropil-ferrocene;
 - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
 - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273 94-5);
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0) o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoramminoetilenossido;

ML8

f. (segue)

17. agenti leganti come segue:

- a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
- b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto ML.8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. ossido ferrico soprafino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
23. TPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. "precursori", come segue:

N.B.: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);
3. derivati dell'esaaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);
4. non utilizzato dal 2013;
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);
6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);
8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche punto ML8.a.13).

Nota 1 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;

ML8

Nota 1 (segue)

- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufnico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2 Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoidurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
- e. aventi un contenuto di catocene (ML8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

ML9

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

ML9 (segue)

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
 - a. armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o «supporti» o rinforzi per tali armi;

Nota tecnica

Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. «protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)»; e
2. «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. *La «protezione CBRN» è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.*
2. *Il «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.*

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. «protezione CBRN»;
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e
 - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;

ML9 b. (segue)

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 MW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;
4. «sistemi di propulsione indipendenti dall'aria» appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La «propulsione indipendente dall'aria» consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota *Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.*

- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
 1. sospensioni a gas o magnetiche;
 2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10 **"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", velivoli senza pilota ("UAV"), motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:**

N.B.: *Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.*

- a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. aeromobili senza pilota e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;

ML10 (segue)

- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. "aeromobili" di cui al punto ML10.a.; o
 2. aeromobili senza pilota di cui al punto ML10.c.;
- f. «apparecchiature a terra» specificamente progettate per gli aeromobili di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota tecnica

Le «apparecchiature a terra» comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a.;

Nota Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: Per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c.

- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto ML10.a non si applica agli "aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono aeromobili da combattimento
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".

Nota 3 Ai fini dei punti ML10.a e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

ML10 (segue)

Nota 5 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di navigabilità aerea di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar; e
- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

ML11 **Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:**

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML11.a comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzando procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e di controllo".

N.B.: Per il "software" associato al sistema radio definito dal "software" (SDR), cfr. punto ML21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
- c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

ML12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

ML12 (segue)

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 **Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:**

a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2.

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti);
- d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
 1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

ML13 (segue)

N.B. 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B. 2: Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14 **«Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**

Nota tecnica

Il termine «apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommersibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
- b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

- ML15 Nota 1 (segue)
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
 - j. fotocatodi a semiconduttori composti.
- Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
- N.B.: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. N.B.
- N.B. Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- ML16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.**
- Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.
- ML17 **Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:**
- a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
 1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
 2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;
 3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

N.B.: Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
 - b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
 - c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
 - d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
 - e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettate per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o
 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.
 - f. «librerie» (banche dati tecniche parametriche) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
 - h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
 - j. officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari;

ML17 (segue)

- k. generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
- l. container appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
- o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o «modificate» per uso militare.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML17, il termine «libreria» (banca dati tecnica parametrica) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.
2. Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 **Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:**

- a. apparecchiature di «produzione» appositamente progettate o modificate per la «produzione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; ρ
 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

ML19 (segue)

- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 **Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 °C);

Nota Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21 "Software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o la "utilizzazione" di apparecchiature, materiali o "software" contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "software" specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:
 1. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
 2. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
 3. "software" per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
 4. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C³I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C⁴I);
- c. "software" non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

ML22 "Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b, "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "tecnologia", come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
 2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
 3. non utilizzato dal 2013;
N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.3.
 4. non utilizzato dal 2013;
N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.4.
 5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1 in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto ML22 non si applica a:

- a. la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", "per la ricerca scientifica di base" e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 *Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.*

Nota 2 *Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra «virgolette singole» saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).*

ML7 "Adattato per essere utilizzato in guerra"

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML8 "Additivi"

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML4, 10 "Aeromobile civile"

Gli "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

ML8, 10,
14 "Aeromobile"

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML7 "Agenti antisommossa"

Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa").

ML7, 22 "Biocatalizzatori"

Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per "enzimi" si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

ML7, 22 "Biopolimeri"

Macromolecole biologiche come segue:

- a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;
- c. recettori appositamente progettati o trattati.

Note tecniche

1. Per "anticorpi anti-idiotipici" si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
2. Per "anticorpi monoclonali" si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
3. Per "anticorpi policlonali" si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.
4. Per "recettori" si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

ML 17 "Cella a combustibile"

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

ML22 "Di pubblico dominio"

Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

ML17 "Dispositivi di estremità"

Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".

Nota tecnica

"Unità attiva di lavorazione": dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

ML8, 18 "Esplosivi"

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

ML9, 19 "Laser"

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

ML 8 "Materiali energetici"

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", "Materiali pirotecnici" e "Propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.

- ML13 "Materiali fibrosi o filamentosi"
- Comprendono:
- monofilamenti continui;
 - filati e fasci di fibre continui;
 - nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;
 - coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
 - materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
 - pasta di poliammide aromatica.
- ML22 "Necessaria"
- Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.
- ML8 "Precursori"
- Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- ML4, 8 "Prodotti pirotecnici"
- Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- ML18, 21, 22 "Produzione"
- Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- ML8 "Propellenti"
- Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- ML19 "Qualificato per impiego spaziale"
- Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
- Nota *La determinazione di "qualificato per impiego spaziale" di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti a prove individuali.*
- ML17 "Reattore nucleare"
- Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- ML22 "Ricerca scientifica di base"
- Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML17 "Robot"

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo);
e
- d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML11 "Sistemi automatizzati di comando e di controllo"

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML21 "Software"

Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

- ML20 "Superconduttori"
Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).
La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.
Nota tecnica
Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
- ML21, 22 "Sviluppo"
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
- ML22 "Tecnologia"
Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzo" di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'.
Note tecniche
 1. I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.
 2. La «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La «assistenza tecnica» può comportare il trasferimento di «dati tecnici».
- ML15 "Tubi intensificatori di immagine di prima generazione"
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- ML21, 22 "Utilizzazione"
Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.
- ML10 "Veicoli più leggeri dell'aria"
Palloncini e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
- ML 11 "Veicoli spaziali"
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali
- ML10 "Velivoli senza pilota" ("UAV")
"Aeromobile", qualsiasi velivolo capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.
- ML7 "Vettori di espressione"
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
-

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/906/PESC

del 15 dicembre 2014

che modifica la decisione 2013/726/PESC, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2013/726/PESC prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione del progetto di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 6 novembre 2014 il segretariato tecnico dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* — OPCW) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare fino al 30 settembre 2015 il periodo di attuazione della decisione 2013/726/PESC per consentire il proseguimento dell'attuazione del progetto oltre la data di scadenza di cui al suo articolo 5, paragrafo 2.
- (4) La modifica richiesta della decisione 2013/726/PESC riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il primo capoverso della sezione «Attività» dell'allegato, in cui occorre modificare la durata d'attuazione del progetto.
- (5) Il proseguimento del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/726/PESC cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 6 novembre 2014, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.
- (6) È pertanto opportuno modificare la decisione 2013/726/PESC per consentire la piena attuazione del progetto ivi contenuto, prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/726/PESC è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2015.»;

2) nell'allegato, sezione «Attività», il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«sarà fornita assistenza all'OPCW tramite la consegna di fino a 5 immagini satellitari alla settimana prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE), per una durata totale che va dalla firma del contratto fino al 30 settembre 2015.»

⁽¹⁾ Decisione 2013/726/PESC, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GUL 329 del 10.12.2013, pag. 41).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2014

che autorizza l'immissione sul mercato del *Clostridium butyricum* (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 9345]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/907/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 febbraio 2012 la società Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di immettere sul mercato il *Clostridium butyricum* (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.
- (2) Il 14 maggio 2013 l'autorità del Regno Unito competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale, nella quale ha concluso che il *Clostridium butyricum* (CBM 588) soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 stabiliti per i nuovi prodotti alimentari.
- (3) Il 4 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Sono state formulate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto delle obiezioni formulate. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'impiego del *Clostridium butyricum* (CBM 588) dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni di tale atto legislativo.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il *Clostridium butyricum* (CBM 588), quale descritto nell'allegato, può essere immesso sul mercato nell'Unione come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari nella dose massima di $1,35 \times 10^8$ UFC al giorno, fatte salve le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La denominazione del *Clostridium butyricum* (CBM 588), autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono, è «*Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «*Clostridium butyricum* (CBM 588)».

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

Articolo 3

La società Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., 1-10-3, Kaminakazato, Kita-Ku, Tokyo 114-0016, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE RELATIVE AL *CLOSTRIDIUM BUTYRICUM* (CBM 588)

Definizione: il *Clostridium butyricum* (CBM 588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato.

Descrizione: compresse di colore bianco o grigio chiaro dall'odore caratteristico e dal sapore dolce.

Criteri microbiologici

Conta totale batteri aerobi vivi	Non più di 10^3 UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	Non rilevato in 1 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Non rilevato in 1 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Non rilevato in 1 g
Lieviti e muffe	Non più di 10^2 UFC/g

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2014****relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/908/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell'Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità dell'applicabile quadro normativo e della vigilanza vigenti nel paese terzo d'interesse.
- (2) L'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori dei paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
- (3) L'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso le amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
- (4) L'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare nel calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L'articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev'essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza almeno equivalente a quello vigente nell'Unione.
- (5) Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell'Unione.
- (6) L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali e regolamentari vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali e regolamentari dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni unionali, le disposizioni prudenziali e regolamentari del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni prudenziali e regolamentari di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza delle disposizioni dei paesi terzi al fine di stabilire il trattamento da riservare alle categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

- (7) Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.
- (8) Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la valutazione dell'equivalenza è circoscritta alle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), dello stesso regolamento.
- (9) Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Guernsey, Hong Kong, India, Isola di Man, Jersey, Messico, Monaco, Singapore, Stati Uniti d'America, Sud Africa e Svizzera vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (10) Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Risulta dalla valutazione che in Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America e Sud Africa vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le borse valori di tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 limitatamente alle esposizioni verso borse valori ubicate in tali paesi terzi.
- (12) La presente decisione mira esclusivamente a stabilire l'equivalenza ai fini dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (13) L'elenco dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini della presente decisione non è definitivo. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni prudenziali e regolamentari dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni prudenziali e regolamentari nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia.
- (14) Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in un qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. Questa nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

- (15) Le disposizioni della presente decisione sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire agli enti soggetti a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un'unica decisione determinati atti di esecuzione previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo.
- (17) Per evitare un brusco innalzamento dei requisiti patrimoniali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento nell'Unione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 2

Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 3

Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 4

Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, e dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato IV della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell'Unione.

Articolo 5

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato V della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

*ALLEGATO I***ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 1 (ENTI CREDITIZI)**

- (1) Australia
- (2) Brasile
- (3) Canada
- (4) Cina
- (5) Guernsey
- (6) Hong Kong
- (7) India
- (8) Isola di Man
- (9) Giappone
- (10) Jersey
- (11) Messico
- (12) Monaco
- (13) Arabia Saudita
- (14) Singapore
- (15) Sud Africa
- (16) Svizzera
- (17) Stati Uniti d'America

*ALLEGATO II***ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)**

- (1) Australia
 - (2) Brasile
 - (3) Canada
 - (4) Cina
 - (5) Messico
 - (6) Arabia Saudita
 - (7) Singapore
 - (8) Sud Africa
 - (9) Stati Uniti d'America
-

*ALLEGATO III***ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)**

- (1) Brasile
 - (2) Canada
 - (3) Cina
 - (4) India
 - (5) Giappone
 - (6) Messico
 - (7) Arabia Saudita
 - (8) Singapore
 - (9) Sud Africa
 - (10) Stati Uniti d'America
-

*ALLEGATO IV***ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 4 (ENTI CREDITIZI)**

- (1) Australia
 - (2) Brasile
 - (3) Canada
 - (4) Cina
 - (5) Guernsey
 - (6) Hong Kong
 - (7) India
 - (8) Isola di Man
 - (9) Giappone
 - (10) Jersey
 - (11) Messico
 - (12) Monaco
 - (13) Arabia Saudita
 - (14) Singapore
 - (15) Sud Africa
 - (16) Svizzera
 - (17) Stati Uniti d'America
-

ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi

- (1) Australia
- (2) Brasile
- (3) Canada
- (4) Cina
- (5) Guernsey
- (6) Hong Kong
- (7) India
- (8) Isola di Man
- (9) Giappone
- (10) Jersey
- (11) Messico
- (12) Monaco
- (13) Arabia Saudita
- (14) Singapore
- (15) Sud Africa
- (16) Svizzera
- (17) Stati Uniti d'America

Imprese di investimento

- (1) Australia
 - (2) Brasile
 - (3) Canada
 - (4) Cina
 - (5) Messico
 - (6) Arabia Saudita
 - (7) Singapore
 - (8) Sud Africa
 - (1) Stati Uniti d'America
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2014****relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia**

[notificata con il numero C(2014) 9415]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/909/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) è un parassita delle api. Endemico dell'Africa subsahariana, è in grado di moltiplicarsi rapidamente in presenza di larve di api e di miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino ad alcuni chilometri per invadere altri luoghi simili. Il piccolo scarabeo dell'alveare costituisce una malattia soggetta a denuncia nell'Unione a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'11 settembre 2014 l'Italia ha informato la Commissione della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in una colonia nucleo collocata da una facoltà universitaria nella regione Calabria.
- (3) L'Italia ha adottato immediatamente misure per eradicare il piccolo scarabeo dell'alveare ed impedirne la diffusione, nonché per rilevare l'entità della presenza di questo parassita nelle aree circostanti il focolaio in Calabria. In particolare sono state istituite una zona di protezione con un raggio di 20 km e una zona di sorveglianza con un raggio di 100 km dal luogo del focolaio. L'area dal raggio di 100 km comprende anche le province di Messina e di Catania in Sicilia.
- (4) Dopo aver scoperto la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in altri apiari in prossimità del luogo del primo rilevamento, l'Italia ha esteso le misure, istituendo anche una zona di sorveglianza e un divieto di spostamento delle api mellifere e dei calabroni (*Bombus* spp.) per coprire l'intera regione della Calabria.
- (5) Da quando è stata segnalata la prima presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Calabria sono stati confermati altri 35 casi in apiari situati in prossimità della zona di protezione dal raggio di 20 km. I controlli effettuati in altre parti della Calabria hanno dato finora risultati negativi per quanto riguarda la presenza del parassita.
- (6) Il 7 novembre 2014 l'Italia ha notificato un nuovo focolaio del piccolo scarabeo dell'alveare nella provincia siciliana di Siracusa, situata al di fuori delle zone precedentemente soggette a restrizioni. La presenza è stata rilevata in un apiario che era stato spostato dalla zona di protezione in Calabria a fine agosto 2014, prima dell'applicazione delle misure restrittive.
- (7) In tutti i casi risultati positivi gli apiari colpiti sono stati distrutti. Tuttavia, la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare dalla zona colpita in Italia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i calabroni nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54).

- (8) Al fine di impedire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, nonché per impedire la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare in altre parti dell'Unione, è necessario istituire, a livello dell'Unione, un elenco delle zone dell'Italia che dovrebbero essere soggette a determinate restrizioni di spostamento dei prodotti a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare.
- (9) È inoltre necessario che tali zone vengano prese in considerazione anche come riferimento nella certificazione del commercio all'interno dell'UE, dato che il certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni, figurante nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, dichiara che questi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare e indenne da queste infestazioni.
- (10) È opportuno che le misure previste dalla presente decisione vengano riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia entro un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito delle presenze confermate del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle api mellifere (*Apis mellifera*) nelle zone elencate nell'allegato.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «alveare»:
- una struttura abitativa costruita per le api mellifere;
 - un contenitore o una colonia di calabroni (*Bombus* spp.);
- b) «apiario»: un insieme di alveari e i locali o gli impianti di un luogo geografico in cui tale complesso di alveari è o è stato tenuto;
- c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁾, che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui alla tabella 2, riga 10, colonna 4, figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione I, di detto regolamento;
- d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.

Articolo 3

1. L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato:
- a) un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione:
- api mellifere;
 - calabroni;
 - sottoprodotti apicoli non trasformati;
 - attrezzature apistiche;
 - miele in favo per il consumo umano;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- b) l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
- i) l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare;
 - ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.
2. L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato.
3. Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
4. L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2015.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro	Zone soggette a misure di protezione
Italia	Regione Calabria: l'intera regione
	Regione Sicilia: l'intera regione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2014) 9478]

(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/910/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni dell'Unione per coprire le spese direttamente connesse, se del caso, alle misure adottate in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 1 o 3, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽³⁾ per l'eradicazione o il contenimento di organismi nocivi o la prevenzione della loro diffusione. Come norma transitoria, l'articolo 45, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che per le domande di finanziamento dell'Unione delle misure di emergenza menzionate sopra, presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE.
- (2) La Germania ha presentato otto domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 12 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.
- (3) La seconda domanda è stata presentata il 18 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la *Diabrotica virgifera* in Sassonia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.
- (4) La terza domanda è stata presentata il 19 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* in Baviera. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.
- (5) La quarta domanda è stata presentata il 3 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 (lo stesso focolaio di cui al considerando (2)).
- (6) La quinta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la *Diabrotica virgifera* in Renania Palatinato. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2011 e 2012.
- (7) La sesta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la *Diabrotica virgifera* nel Baden-Württemberg. I focolai di questo organismo nocivo sono stati scoperti in diverse zone rurali o urbane di tale Land tedesco nel 2010, 2011, 2012 e 2013.
- (8) La settima domanda è stata presentata il 28 aprile 2014 e riguarda le misure adottate dall'agosto 2012 all'agosto 2013 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* in Renania settentrionale-Vestfalia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

- (9) L'ottava domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la *Diabrotica virgifera* in Assia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2011.
- (10) Il 16 aprile 2014 la Spagna ha presentato cinque domande di finanziamento dell'Unione. La prima domanda riguarda le misure d'ispezione intensificata in quattro comunità autonome confinanti con il Portogallo, adottate nel 2013 per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Tali ispezioni hanno avuto luogo in vista della presenza estesa di tale organismo nocivo nelle zone limitrofe del Portogallo e non sono dovute a uno specifico focolaio di tale organismo nocivo nel territorio della Spagna.
- (11) La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Galizia per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010 nella zona di As Neves.
- (12) La terza domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Catalogna per la lotta contro la *Pomacea insularum*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.
- (13) La quarta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Estremadura per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 nella zona di Valverde del Fresno.
- (14) La quinta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Castiglia e León per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013 nella zona di Sancti-Spiritus.
- (15) La Francia ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014. La prima domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* in Alsazia. Queste misure sono state adottate in Francia in seguito alla scoperta di tale organismo nocivo nel luglio 2011 nella zona confinante con la Germania.
- (16) La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* in Corsica. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.
- (17) L'Italia ha presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* nelle Marche. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.
- (18) La seconda domanda è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro la *Xylella fastidiosa* in Puglia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.
- (19) La terza domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste dal settembre 2014 al settembre del 2015 per la lotta contro il virus della tristezza degli agrumi (*Citrus tristeza virus*) in Sicilia, dove la comparsa di un ceppo pericoloso è stata confermata nel 2013.
- (20) I Paesi Bassi hanno presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 31 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 nella zona di Westland per la lotta contro l'*Anthonomus eugeni*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.
- (21) La seconda e la terza domanda sono state presentate il 30 aprile 2014. La seconda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Winterswijk per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.
- (22) La terza riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona dell'Olanda meridionale per la lotta contro il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.
- (23) L'Austria ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014 in relazione alle misure adottate per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis*. La prima riguarda le misure adottate nel 2012 e nel 2013 nella zona di Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. Detta domanda comprende gli aggiornamenti di una domanda presentata nel maggio 2013 in relazione alle misure adottate nel 2012 e previste all'epoca per il 2013.
- (24) La seconda domanda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Gallsbach, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

- (25) Nelle rispettive domande, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria hanno definito un programma di azione per eradicare o, se giuridicamente possibile, contenere gli organismi nocivi sopra menzionati introdotti nei loro territori. Tali programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.
- (26) Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, comprendenti la distruzione di alberi o colture contaminati, l'applicazione di prodotti fitosanitari, tecniche di risanamento, ispezioni ed esami eseguiti ufficialmente o su richiesta ufficiale per monitorare la presenza degli organismi nocivi o il rispettivo grado di contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.
- (27) Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e globale. La Commissione ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni per la concessione di un finanziamento dell'Unione stabilite, in particolare, dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza è opportuno fornire un contributo finanziario dell'Unione per coprire le spese indicate nelle relative domande.
- (28) Le misure e le spese ammissibili per un finanziamento dell'Unione sono state specificate in una lettera del 25 maggio 2012, inviata dalla Commissione ai capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri.
- (29) In conformità all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario dell'Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili per le misure che sono state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivo o che sono previste per quel periodo. Tuttavia, conformemente al terzo comma di detto articolo, tale periodo può essere prorogato se è stato stabilito che l'obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso del contributo finanziario dell'Unione diminuirà nel corso gli anni considerati.
- (30) Tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal comitato di valutazione fitosanitaria della Commissione dal 30 giugno al 4 luglio 2014 sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno prorogare di altri due anni il periodo biennale per le domande in questione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, conformemente al principio della degressività, è opportuno ridurre il tasso del contributo finanziario dell'Unione per tali misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno di tali domande.
- (31) Un finanziamento dell'Unione fino al 50 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, zone rurali di Alb-Donau-Kreis e Karlsruhe (2013), Germania, Baden-Württemberg, *Anoplophora glabripennis* (2012 e 2013), Germania, Baviera, *Anoplophora glabripennis* (2012 e 2013), Germania, Assia, *Diabrotica virgifera* (2012), Germania, Renania Palatinato, *Diabrotica virgifera* (2013), Germania, Sassonia, *Diabrotica virgifera* (2012 e 2013), Spagna, Castiglia e León, *Bursaphelenchus xylophilus* (2014), Francia, Corsica, *Anoplophora glabripennis* (2013 e 2014), Italia, Marche, *Anoplophora glabripennis* (2014), Italia, Sicilia, Citrus Tristeza Virus (2014 e 2015), Italia, Puglia, *Xylella fastidiosa* (2013 e 2014), Paesi Bassi, zona di Winterswijk, *Anoplophora glabripennis* (2013), Paesi Bassi, Olanda meridionale, viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (2013 e 2014), Paesi Bassi, Westland, *Anthonomus eugenii* (2012 e 2013), Austria, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, *Anoplophora glabripennis* (2012 e 2013) e Austria, Gallspach, *Anoplophora glabripennis* (2013 e 2014).
- (32) Un finanziamento dell'Unione fino al 45 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, zone rurali di Rastatt (2013), Germania, Assia, *Diabrotica virgifera* (2013), Spagna, Estremadura, Valverde del Fresno, *Bursaphelenchus xylophilus* (2014), Francia, Alsazia, *Anoplophora glabripennis* (2014) e Paesi Bassi, zona di Winterswijk, *Anoplophora glabripennis* (2014), dato che per le misure in questione è già stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione ⁽²⁾ (Germania, Spagna e Francia) e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione ⁽³⁾ (Germania, Baden-Württemberg, Spagna, Francia e Paesi Bassi) per i primi due anni di attuazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 58).

- (33) Un finanziamento fino al 40 % dovrebbe inoltre essere concesso per il quarto anno alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, zone rurali di Breisgau-Hochschwarzwald (2013), Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, *Anoplophora glabripennis* (dall'agosto 2012 all'agosto 2013), Spagna, Catalogna, *Pomacea insularum* (2014) e Spagna, Galizia, *Bursaphelenchus xylophilus* (2014), dato che per ciascuno di questi quattro fascicoli è stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione per le misure in questione a norma della decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione ⁽¹⁾, della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione per i primi tre anni di attuazione.
- (34) In conformità all'articolo 23, paragrafo 6, primo e secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, è possibile, alla luce dell'evoluzione della situazione nell'Unione, realizzare ulteriori azioni e decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione per tali azioni. Queste ultime devono soddisfare alcune prescrizioni o condizioni supplementari, se necessarie per il conseguimento degli obiettivi considerati. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, terzo comma, qualora tali azioni siano essenzialmente intese a proteggere territori dell'Unione diversi da quelli dello Stato membro interessato, è possibile decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione superiore al 50 % delle spese.
- (35) La Spagna ha effettuato ispezioni intensificate per verificare la presenza del *Bursaphelenchus xylophilus* nella zona confinante con il Portogallo, nelle comunità autonome di Andalusia, Castiglia e León, Estremadura e Galizia e in zone non delimitate per questo organismo nocivo. Tali ispezioni mirano a garantire un'intensa sorveglianza per l'individuazione precoce e l'eradicazione in particolari zone, al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione. La Spagna ha già assegnato ingenti risorse al controllo di tre focolai isolati di *Bursaphelenchus xylophilus* in Castiglia e León, Estremadura e Galizia. Tale azione è destinata essenzialmente a proteggere il territorio della Spagna, nonché gli altri territori dell'Unione, a causa della grande pericolosità del *Bursaphelenchus xylophilus* per le piante e il legno delle conifere, della rapidità con cui questo organismo nocivo si diffonde e dei possibili effetti di una diffusione sul settore forestale dell'Unione e sul commercio internazionale del legname. È pertanto opportuno concedere a tale domanda un contributo finanziario dell'Unione più elevato, pari al 75 % delle spese.
- (36) A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'impegno della spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che specifica gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.
- (37) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese indicate nelle domande di finanziamento dell'Unione presentate dagli Stati membri.
- (38) Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (39) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario

1. In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria in relazione a misure necessarie, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto delle domande elencate nell'allegato I della presente decisione.

In base alla domanda presentata dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da tale Stato membro in relazione ad altre azioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus* oggetto della domanda indicata nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GUL 341 del 22.12.2011, pag. 57).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

2. L'importo totale del finanziamento dell'Unione di cui al paragrafo 1 è pari a 5 715 000 EUR. L'importo massimo del finanziamento dell'Unione per ciascuna domanda è indicato rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione.
3. Tali finanziamenti dell'Unione sono a carico della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014: linea di bilancio 17 04 04.
4. La presente decisione costituisce, con i suoi allegati, una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Versamento del contributo dell'Unione

1. Il finanziamento dell'Unione, di cui agli allegati I e II della presente decisione, è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:
 - a) attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;
 - b) forniscano elementi di prova delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
 - c) presentino una domanda di pagamento alla Commissione, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002, accompagnata da una relazione tecnica sulle misure attuate.
2. Non sarà versato alcun contributo dell'Unione qualora la domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), venga presentata dopo il 31 ottobre 2015.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate degli stanziamenti assegnati ad azioni specifiche non superiori al 15 % del contributo massimo di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma. L'aumento del contributo massimo fissato dall'articolo 1 della presente decisione non supera il 15 %.

L'ordinatore responsabile può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UN CONTRIBUTIVO FINANZIARIO DELL'UNIONE

Sezione I

Domande per le quali il contributo finanziario dell'Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Contributo massimo dell'Unione (EUR)
Germania, Baden-Württemberg, zone rurali di Alb-Donau-Kreis, Karlsruhe	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2013	2	12 000
Germania, Baden-Württemberg	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2012 e 2013	1 e 2	79 000
Germania, Baviera	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2012 e 2013	1 e 2	388 000
Germania, Assia	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2012	2	11 500
Germania, Renania Palatinato	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2013	2	31 000
Germania, Sassonia	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2012 e 2013	1 e 2	27 000
Spagna, Castiglia e León, Sancti Spiritu	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2014	1	279 000
Francia, Corsica	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	7.2013 — 7.2014	1	109 000
Italia, Marche	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2014	1	178 000
Italia, Sicilia	Citrus Tristeza Virus	Alberi di agrumi	9.2014 — 9.2015	1	891 000
Italia, Puglia	<i>Xylella fastidiosa</i>	Ulivi e altre piante ospiti	2013 e 2014	1 e 2	751 000
Paesi Bassi, comune di Winterwijk	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Acer pseudoplatanus	2013	2	23 000
Paesi Bassi, Olanda meridionale	Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata	<i>Dahlia</i> sp.	2013 e 2014	1 e 2	72 000
Paesi Bassi, Westland	<i>Anthonomus eugeni</i>	Capsicum annum	2012 e 2013	1 e 2	280 000
Austria, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2012 e 2013	1 e 2	80 000
Austria, Gallspach	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2013 e 2014	1 e 2	60 000

Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda

Sezione II

Domande per le quali il tasso del contributo finanziario dell'Unione varia, in applicazione del principio di degressività

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Tasso di cofinanziamento (%)	Contributo massimo dell'Unione (EUR)
Germania, Baden-Württemberg, zona rurale di Rastatt	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2013	3	45	5 000
Germania, Baden-Württemberg, zona rurale di Breisgau-Hochschwarzwald	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2013	4	40	33 000
Germania, Assia	<i>Diabrotica virgifera</i>	Zea mays	2013	3	45	10 000
Germania, Renania settentrionale-Vestfalia	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	8.2012 — 8.2013	4	40	108 000
Spagna, Catalogna	<i>Pomacea insularum</i>	Oryza sativa	2014	4	40	235 000
Spagna, Galizia, As Neves	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2014	4	40	1 186 000
Spagna, Estremadura, Valverde del Fresno	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2014	3	45	397 000
Francia, Alsazia	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2014	3	45	75 000
Paesi Bassi, Winterswijk	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Acer pseudo-platanus	2014	3	45	22 500

Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda

ALLEGATO II

DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali o prodotti vegetali interessati	Anno	a	Tasso di cofinanziamento (%)	Contributo massimo dell'Unione (EUR)
Spagna, programma di ispezioni intensive al confine con il Portogallo	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2013	2	75	372 000

Legenda: a = anno di attuazione delle misure oggetto della domanda.

Contributo massimo dell'Unione (EUR)	5 715 000
---	------------------

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT